Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 353

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 20 dicembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 353 DEL 20 DICEMBRE 1978:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 177 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 5 ottobre 1978, n. 5057/R.

(9562)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 353 DEL 20 DICEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 104: **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Ammortamento di obbligazioni. — **« api » anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1978. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **Vigasio, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1978. — **Metanauto, società per azioni, in Forlì:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1978. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico, in Genova:** Rimborso di obbligazioni. — **Ceramica Valverde, società per azioni, in Castelnuovo Valsugana:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1978. — **Società carrozzeria Bertone, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1978. — **Co.Me.Di. Gas, società per azioni, in Buscate:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana per azioni, in Lido di Camaiore:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1978. — **I.F.E.A. - Industria feltri e affini, società per azioni, in Sant'Ambrogio di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1978. — **G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1978. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1978. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1978. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **Giovanni Balestra & figli, società per azioni, in Bassano del Grappa:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **Eridania, zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1978. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1978. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1978. — **Berflex, società per azioni, in Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1978. — **Conter control center, società per azioni, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1978. — **Press, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1978. — **ERG - Raffineria Edoardo Garrone, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Estrazione di obbligazioni. — **Spigadoro Petrini, società per azioni (già S.p.a. Molini pastificio mangimificio f.lli Petrini), in Bastia:** Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1978. — **Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1978. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1978 e rimborsabili dal 1° gennaio 1979. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1978 e rimborsabili dal 1° marzo 1979. — **Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Magazzini generali doganali Vanzago, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione « Prestito 1975 » di obbligazioni. — **S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione « Prestito 1974 » di obbligazioni. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « Serie N/72 - 7 % » sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « Serie Q/74 - 8 % » sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « Serie O/73 - 7 % » sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Simmenthal, società per azioni, in Aprilia:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **La Nuova Commerciale Imballaggi, società per azioni, in Aprilia:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **Superba, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1978. — **Sugherificio P. Careddu, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Alpinia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Impresa di costruzioni ing. Giovanni Maciotta, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Morca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1978. — **Eurotouring Cervinia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1978. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1978. — **Giustina & C., società per azioni, in Settimo Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1978. — **Pentagonum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Domus Sad, società per azioni,**

in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1978. — **Licis - Lavori industriali civili idraulici stradali, società per azioni (con sigla Licis S.p.a.), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1978. — **M. D., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1978. — **Bosco & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1978. — **N.I.C.K. - Napoletana industria cartoni Kraft, società per azioni (in liquidazione), in Casoria:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1978. — **Autostrade meridionali, società per azioni, in Napoli.** — Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1978. — **Bayer Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **Società ceramica italiana Pozzi Richard-Ginori, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978.

Errata-corrige

Nell'annuncio di pubblicazione del « Bollettino delle estrazioni n. 95 » inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978, alla pagina 8603, la data del sorteggio delle obbligazioni della « Inter-American Development Bank (Banca Interamericana di sviluppo), in Washington » deve intendersi: « 6 *novembre* 1978 » e non « 6 *gennaio* 1978 » come erroneamente pubblicato.

Nell'annuncio di pubblicazione del « Bollettino delle estrazioni n. 99 » inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 9 dicembre 1978, deve intendersi pubblicato anche l'avviso riguardante la: « B.E.I. - Banca Europea per gli Investimenti, sede provvisoria Lussemburgo: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1978 » erroneamente omesso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1978, n. **804.**

Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189, sono prorogati di dodici mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. **805.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente:

tossicologia.

Art. 376 - il testo della seconda frase del secondo comma è abrogato e sostituito con il seguente:

« I candidati debbono inoltre possedere il diploma di infermiere/a professionale oppure quello di vigilatrice d'infanzia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1978
Registro n. 130 *Istruzione, foglio n.* 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **806**.

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio universitario per la gestione del « Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica », in Bologna.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del consorzio universitario per la gestione del « Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica », in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1978
Registro n. 131 *Istruzione, foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **807**.

Autorizzazione all'Istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dai signori Ettore, Candida e dott. Luigi Stefani con atto pubblico 7 novembre 1975 a rogito dott. Domenico Moretti, n. 116850/23241 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1978
Registro n. 131 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1978.

Incarneramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vianini S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di guarnizioni di gomma, di origine e provenienza Svezia la ditta Vianini S.p.a., via della Ferratella, 25, Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Kr. Sw. 38.130 di cui al mod. *B*-Import n. 5094415 rilasciato dal Banco di Roma in data 26 maggio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 9 luglio 1975 con un ritardo, quindi, di quattordici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 702017 del 24 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nello sdoganamento è dovuto esclusivamente a propri disguidi interni, secondo quanto dichiarato anche dall'interessata;

Considerato che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vianini S.p.a. di Roma mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5 % di Kr. Sw. 38.130 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(9034)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Renault Italia S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di autoveicoli di origine e provenienza Francia la ditta Renault Italia S.p.a. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 500.000.000 di cui al modello *B*-Import n. 3052671 rilasciato dal Banco di Roma, filiale di Roma, in data 22 maggio 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Novara il 12 e 16 luglio 1973 con un ritardo, quindi, di ventidue-ventisei giorni, rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 512387 del 5 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputabili a problemi di smistamento della merce, dai magazzini doganali di arrivo alle varie concessionarie dell'organizzazione di vendita in Italia, sulla base delle particolari richieste della clientela che attraverso questa provengono;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 29 luglio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Renault Italia S.p.a. di Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, nella misura del 5% di Lit. 500.000.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(9038)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Stalla cooperativa intercomunale Rinascita » Soc. coop. a r.l., in Ca' d'Andrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 24 agosto 1978 nei confronti della società cooperativa « Stalla cooperativa intercomunale Rinascita » Soc. coop. a r.l., con sede in Cà d'Andrea (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Stalla cooperativa intercomunale Rinascita » Soc. coop. a r.l., con sede in Cà d'Andrea (Cremona), costituita per rogito notaio Angelo Pantaleo in data 27 aprile 1974 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Vincenzo Mariotti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(9070)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Mercurio sardo », in Sestu, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 4 agosto 1978 nei confronti della società cooperativa « Mercurio sardo », con sede in Sestu (Cagliari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Mercurio sardo », con sede in Sestu (Cagliari), costituita per rogito notaio dottor Giovanni Giagheddu in data 6 luglio 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Amat ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(9113)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1978.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale della Toscana.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 67/78 del 23 ottobre 1978, con la quale il presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Firenze comunica che Simone Andrea ha lasciato il servizio perchè nominato vice-direttore in prova presso l'ufficio distrettuale delle imposte di Firenze;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1978, col quale Simone Andrea era stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte di appello di Firenze;

Poichè è necessario procedere alla sostituzione del componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Caiazzo Massimo, segretario della procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Firenze, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Toscana, in sostituzione di Simone Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 24 novembre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(9862)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Marche-Umbria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 2378 del 26 ottobre 1978, con la quale il presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Ancona comunica il suo trasferimento alla dirigenza della cancelleria del tribunale di Latina ove ha assunto servizio in data 14 settembre 1978;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1978, col quale Longhi Tonino era stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte di appello di Ancona;

Poichè è necessario procedere alla sostituzione del presidente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Giannetti Ferdinando, primo dirigente della corte di appello di Ancona, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Marche-Umbria, in sostituzione di Longhi Tonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 24 novembre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(9863)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate, in Vibo Valentia Marina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9772)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Norme concernenti l'indicazione in etichetta delle denominazioni o delle ragioni sociali delle ditte imbottigliatrici facenti riferimento alla denominazione di origine controllata di vini DOC o all'indicazione geografica di vini da tavola.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del consiglio dell'8 agosto 1974, contenente norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti;

Visto, in particolare, l'art. 3, paragrafo 5, del suddetto regolamento (CEE) n. 2133/74 che prescrive l'obbligo per i vini da tavola di indicare mediante codice i riferimenti all'imbottigliatore ed al luogo di imbottigliamento quando tali riferimenti rechino in tutto o in parte il nome di una regione determinata diversa da quella utilizzata per designare il vino, prevedendo tuttavia la facoltà degli Stati membri di prescrivere per il proprio territorio altre misure appropriate per evitare confusioni con la regione determinata in questione;

Visto, in particolare, l'art. 13, paragrafi 4 e 4-*bis*, del suddetto regolamento (CEE) n. 2133/74 che prescrive l'obbligo per i vini di qualità prodotti in regioni determinate di indicare mediante codice i riferimenti all'imbottigliatore ed al luogo d'imbottigliamento contenenti interamente o parzialmente il nome di una regione determinata diversa, prevedendo tuttavia la facoltà degli Stati membri di prescrivere per il proprio territorio altre misure appropriate per evitare confusioni con la regione determinata in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini ed, in particolare, gli articoli 8 e 32, con i quali sono stabilite le modalità e le condizioni richieste per l'utilizzazione nei nomi e ragioni sociali delle ditte imbottigliatrici e nei veritieri indirizzi delle ditte stesse di indicazioni facenti riferimento in tutto o in parte a denominazioni di origine controllata di vini riconosciute con appositi decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977, con il quale, in ottemperanza ed in esecuzione del citato regolamento (CEE) del consiglio n. 2133/74, sono state stabilite le norme concernenti i vini da tavola con indicazione geografica;

Ritenuta l'opportunità di consentire e disciplinare l'uso da parte delle ditte interessate di nomi o ragioni sociali facenti riferimento in tutto o in parte alle denominazioni di origine dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita ovvero alle indicazioni geografiche di vini tipici o di vini da tavola per i quali sia stata delimitata la zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, autorizzare le ditte imbottigliatrici di vini ad utilizzare nella propria denominazione o ragione sociale indicazioni che facciano riferimento o comunque si richiamino alla denominazione di origine di un vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita, o al nome geografico o di fantasia di una sottozona compresa nel territorio di produzione dei vini di cui trattasi quando detto nome sia stato espressamente riservato e disciplinato nei disciplinari di produzione dei vini in discorso.

Art. 2.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, autorizzare le ditte imbottigliatrici ad utilizzare nella propria denominazione o ragione sociale indicazioni che direttamente o indirettamente facciano riferimento alla indicazione geografica di un vino da tavola tipico o di un vino da tavola con indicazione geografica per il quale si sia provveduto alla delimitazione del territorio di produzione.

Art. 3.

Non è considerato impiego di una denominazione di origine controllata o controllata e garantita di un vino ovvero di una indicazione geografica di cui ai precedenti articoli 1 e 3 l'utilizzazione che si faccia di nomi geografici richiamanti a dette denominazioni di origine o indicazioni geografiche nei veritieri indirizzi delle ditte imbottigliatrici a condizione che i caratteri utilizzati per indicarle non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

Art. 4.

Le ditte interessate ad ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono tenute a presentare entro tre mesi dalla data della loro costituzione o dalla data di pubblicazione dei decreti presidenziali o ministeriali con i quali sono state rispettivamente riconosciute le denominazioni di origine controllata o controllata e garantita ovvero sono state riconosciute le indicazioni geografiche dei vini da tavola tipici o sono state delimitate le zone di produzione dei vini da tavola con l'indicazione geografica per effetto dei quali si sia verificata l'opportunità di richiedere l'autorizzazione di cui trattasi.

Le ditte già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto sono tenute a presentare la domanda di cui trattasi entro tre mesi a decorrere dalla suddetta data.

Le ditte già autorizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, devono intendersi autorizzate anche ai sensi e per gli effetti del presente decreto.

Art. 5.

Le domande di cui al precedente art. 4, da redigere in triplice copia di cui una in carta legale, dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredate dalla seguente documentazione essa pure in triplice copia:

documentato legalmente valido attestante la data di costituzione della ditta stessa, documento di iscrizione della ditta alla locale camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, ove ne ricorrano i motivi, relazione atta ad illustrare i motivi per i quali si intende usufruire dell'autorizzazione.

Alle domande di cui trattasi dovranno, inoltre, essere allegati, sempre in triplice copia, gli esemplari di tutte le etichette che le ditte intendono utilizzare, ai fini della loro preventiva autorizzazione ai sensi e per gli effetti del presente decreto e fermi restando gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia di etichettatura e presentazione dei mosti e dei vini.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9856)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Narni e sua messa in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Attese le particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9865)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso », società cooperativa a responsabilità limitata, in Palo del Colle, e sua messa in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palo del Colle (Bari), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palo del Colle (Bari), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del cennato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707 e 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9867)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Riconoscimento ai fini comunitari nonchè a tutti gli eventuali effetti conseguenti a norma di legge dell'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale, denominata Associazione produttori della pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ancona.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972, recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 14 ottobre 1978, con la quale l'Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, molo Mandracchio n. 1/3, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 5 gennaio 1973;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione tecnico-economica in data 18 ottobre 1978 della capitaneria di porto di Ancona nella quale viene espresso parere favorevole alla domanda della menzionata associazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta del 27 ottobre 1978, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, molo Mandracchio n. 1/3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: ROSA

(9857)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali nel comune di Nocera Umbra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Nocera Umbra (Perugia);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 novembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nel comune di Nocera Umbra (Perugia);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Nocera Umbra (Perugia), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9824)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nel comune di Terenzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni operanti nel comune di Terenzo (Parma) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune, la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nel comune di Terenzo (Parma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il Ministro: Scotti

(9825)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Trasferimento del comune di Colfelice dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Sora a quella dei corrispondenti uffici di Cassino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Sora e Cassino, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Colfelice un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Colfelice è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Sora a quella dei corrispondenti uffici di Cassino.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: Malfatti

(9858)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Trasferimento del comune di Bardi dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Fidenza a quella dei corrispondenti uffici di Borgo Val di Taro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Fidenza e Borgo Val di Taro, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Bardi un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Bardi è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Fidenza a quella dei corrispondenti uffici di Borgo Val di Taro.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: Malfatti

(9860)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Trasferimento del comune di Castelnuovo della Daunia dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Foggia a quella dei corrispondenti uffici di Lucera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Foggia e Lucera al fine di assicurare ai contribuenti di Castelnuovo della Daunia un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Castelnuovo della Daunia è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Foggia a quella dei corrispondenti uffici di Lucera.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: Malfatti

(9859)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Proroga delle disposizioni derogative recate dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1977 circa l'utilizzazione degli apparati radioelettrici di debole potenza.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle telecomunicazioni 1976);

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974; 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974; 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975; 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976; 20 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 luglio 1976; 15 luglio 1977. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977, che disciplinano la materia relativa alle concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire, in via transitoria, ad una proroga della deroga già fissata nello art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1977;

Decreta:

Articolo unico

L'utilizzazione degli apparati di cui all'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sprovvisti di omologazione, è consentita fino al 31 dicembre 1980.

Detta utilizzazione resta subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1977, citato in premessa, ed alla presentazione della domanda di concessione entro il 30 giugno 1979.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: GULLOTTI

(9925)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1973 concernente le norme d'impiego delle macchine elettriche bollatrici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la tariffa allegato *A*, parte prima, annessa al predetto decreto presidenziale, nella quale sono indicati gli atti e i documenti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1973, n. 416289, con il quale sono stati determinati gli atti per i quali la imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici, nonchè le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al citato decreto 5 luglio 1973;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 5 luglio 1973, n. 416289, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Art. 1 nel primo comma, dopo il numero « 10 » è aggiunto « 10-*bis* » e dopo il numero « 25 » è aggiunto « 26 ».

Art. 2 nel quarto comma le parole « L. 40.000 » sono sostituite con « lire ottantamila ».

Art. 3 nel primo comma, n. 1, le parole « da L. 1 a L. 40.000 » sono sostituite con « da lire una a lire ottantamila ».

Art. 7 nell'ultimo comma sono soppresse le parole « per il benestare all'impiego della macchina di cui all'art. 9 ».

Art. 18 è sostituito dal seguente:

« L'imposta dovuta per ciascun atto o documento deve risultare da un'unica impronta recante la data, che non può essere posteriore a quella dell'atto o documento.

E' consentito integrare l'imposta corrisposta con la macchina elettrica sia con marche annullate esclusivamente dall'ufficio del registro competente, sia con altra impronta apposta dalla stessa macchina; in quest'ultimo caso la bollazione meccanica integrativa deve essere eseguita lo stesso giorno in cui è stata apposta la prima impronta. La Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari può autorizzare, in via eccezionale e per comprovate necessità dell'utente, la bollazione in data successiva a quella dell'atto o documento, con esclusione di quelli indicati negli articoli 9, 10, 10-*bis*, 11 e 15, lettera *a)*, della tariffa allegato *A*, alla legge di bollo.

L'applicazione dell'impronta e l'integrazione con marche, di cui ai commi precedenti, devono essere effettuate prima della eventuale sottoscrizione dell'atto o documento e della utilizzazione degli stessi.

Gli atti e documenti saranno ritenuti irregolari agli effetti della legge di bollo se recanti impronta non conforme alle prescrizioni di cui al presente decreto. Saranno invece, ritenuti sprovvisti del tutto di bollo se recanti impronta illeggibile ».

Art. 2.

Per le autorizzazioni già accordate, il limite di lire 40.000, di cui all'art. 2, quarto comma, del citato decreto ministeriale 5 luglio 1973, n. 416289, è elevato a lire ottantamila, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto.

Restano confermate le precedenti autorizzazioni alla bollazione con data successiva a quella dell'atto o del documento purchè non in contrasto con le disposizioni dettate dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(9923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Boggio Antonio Carlo, residente in Agliè, distretto notarile di Ivrea: dal 14 gennaio 1979;
2) Donegana Fausto Giovanni Vincenzo, residente in Oggiano, distretto notarile di Como: dal 22 gennaio 1979;
3) Federici Federico, residente in Terni: dal 9 febbraio 1979;
4) Gancia Ugo, residente in Torino: dal 1° marzo 1979.

(9932)

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 14 dicembre 1978:

Balbo Domenico, notaio residente nel comune di Vallecrosia, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, è trasferito nel comune di Imperia, stesso distretto notarile;

Cecchetelli Alessandro, notaio residente nel comune di Trieste, è trasferito nel comune di Ancona, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

La Porta Leonardo, notaio esercente nella sede soppressa di Apice, distretto notarile di Benevento, è trasferito d'ufficio nel comune di Montesarchio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Covone Luigi Annibale, notaio esercente nella sede soppressa di Castelvetere in Valfortore, distretto notarile di Benevento, è trasferito d'ufficio nel comune di San Bartolomeo in Galdo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bianchi Antonio, notaio esercente nella sede soppressa di Fontanarosa, distretto notarile di Benevento, è trasferito d'ufficio nel comune di Vallata, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Capocasale Giulio, notaio residente nel comune di Soveria Mannelli, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Cirò Marina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Capocasale Mario, notaio residente nel comune di Nicotera, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Petilia Policastro, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Giovanni Antonino, notaio residente nel comune di Gavorrano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Massa Marittima, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Picciolo Santa, notaio residente nel comune di Nova Milanese, distretto notarile di Milano, è trasferita nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Sormani Pietro, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Magaldi Carlo, notaio residente nel comune di Tempio Pausania, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Guzzi Piola Antonio, notaio residente nel comune di Torino, e trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Di Domenico Cosimo, notaio in Cologno Monzese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

D'Oro Vincenzo, notaio residente nel comune di Trieste, è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Varcaccio Garofalo Plinio, notaio esercente nella sede soppressa di San Valentino Torio, distretto notarile di Salerno, è trasferito d'ufficio nel comune di Castel San Giorgio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Monica Giuseppe, notaio residente nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Buccino, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Pessolano Giuseppina, notaio residente nel comune di Tricarico, distretto notarile di Matera, è trasferita nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Angrisani Antonia, notaio esercente nella sede soppressa di Verbicaro, distretto notarile di Cosenza, è trasferita nel comune di Siano, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

De Facendis Michele, notaio residente nel comune di Rovigo, è trasferito nel comune di Soriano nel Cimino, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione;

Oneto Luigi, notaio residente nel comune di Castelnuovo Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Alessandria, con l'anzidetta condizione;

Pesiri Edgardo, notaio residente nel comune di Palazzo San Gervasio, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Guardia Lombardi, distretto notarile di Avellino, con l'anzidetta condizione;

Santoro Guido, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Cicagna, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Paolo Massimo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Costanzi Maria Serena, notaio residente nel comune di Bergantino, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Marsciano, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Fortuna Vittorio, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Pirro Rosario, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Santarcangelo Giovanni, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Russo Antonietta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferita nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Adami Francesco.

(9933)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976.

Espletate il 28 settembre 1978 a Bruxelles le notifiche previste dall'art. 58 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria e dall'art. 13 dell'accordo fra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976, tali accordi sono entrati in vigore il 1° novembre 1978.

Le notifiche da parte italiana sono state effettuate in seguito ad autorizzazione disposta con legge 22 maggio 1978, n. 277, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978.

(9707)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Ustinex Pa dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ustinex Pa concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, viale Certosa, 126, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9791)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 15 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,45	846,45	846,30	846,45	846,50	848,75	846,55	846,45	846,45	848,75
Dollaro canadese	717 —	717 —	717 —	717 —	716,90	719,30	717,15	717 —	717 —	719,30
Franco svizzero	502,43	502,43	502 —	502,43	502,20	499,60	502 —	502,43	502,43	499,55
Corona danese	160,69	160,69	160,50	160,69	160,65	160,35	160,72	160,69	160,69	160,30
Corona norvegese	165,28	165,28	165,40	165,28	165,25	164,90	165,25	165,28	165,28	164,90
Corona svedese	191,89	191,89	192,20	191,89	191,85	191,95	191,94	191,89	191,89	191,85
Fiorino olandese	412,30	412,30	412,30	412,30	412,20	411,30	412,75	412,30	412,30	411,25
Franco belga	28,232	28,232	28,21	28,232	28,20	28,20	28,215	28,232	28,232	28,20
Franco francese	194,45	194,45	195,10	194,45	194,40	195 —	194,48	194,45	194,45	194 —
Lira sterlina	1676,40	1676,40	1677 —	1676,40	1676,75	1673,50	1677,04	1676,40	1676,40	1673,50
Marco germanico	446,59	446,59	447,25	446,59	446,75	445,70	446,65	446,59	446,59	445,75
Scellino austriaco	60,984	60,984	61 —	60,984	61,03	60,90	61,16	60,984	60,984	60,88
Escudo portoghese	18,26	18,26	18,15	18,26	18,15	18,30	18,15	18,26	18,26	18,25
Peseta spagnola	11,885	11,885	11,91	11,885	11,88	11,80	11,898	11,885	11,885	11,89
Yen giapponese	4,32	4,32	4,33	4,32	4,315	4,35	4,325	4,32	4,32	4,33

Media dei titoli del 15 dicembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,700
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	100,475
» 5 % (Ricostruzione)	100,800
» 5 % (Città di Trieste)	101,200
» 5 % (Beni esteri)	100,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,475
» 5,50 % » » 1968-83	84,600
» 5,50 % » » 1969-84	82,200
» 6 % » » 1970-85	80,875
» 6 % » » 1971-86	79,050
» 6 % » » 1972-87	76,550
» 9 % » » 1975-90	86,800
» 9 % » » 1976-91	85,675
» 10 % » » 1977-92	86,575
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,975
» » » » 1-10-1979	101,125
» » » » 1- 1-1978/80	100,625
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
» » » » 1- 6-1978/80	100,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,625
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,975
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,650
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,850
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,600
» » » 10 % 1- 1-1981	95,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,550
» » » 12 % 1- 4-1982	98,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	846,50
Dollaro canadese	717,075
Franco svizzero	502,215
Corona danese	160,705
Corona norvegese	165,265
Corona svedese	191,915
Fiorino olandese	412,525
Franco belga	28,223
Franco francese	194,465
Lira sterlina	1676,72
Marco germanico	446,62
Scellino austriaco	61,072
Escudo portoghese	18,205
Peseta spagnola	11,891
Yen giapponese	4,322

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 16 novembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore confezioni in serie nel comune di Scafa (Pescara) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore confezioni in serie nelle zone predette;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore confezioni in serie nel comune di Scafa (Pescara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(9879)

Deliberazione 16 novembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore confezioni operanti nel comune di Terenzo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore confezioni nel comune di Terenzo (Parma) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore confezioni nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore confezioni nel comune di Terenzo ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(9880)

Deliberazione 16 novembre 1978. Accertamento della sussistenza della crisi aziendale della società Covalca Pontina, in Pomezia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società Covalca Pontina di Pomezia (Roma) nel periodo 1° aprile-1° ottobre 1978;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Covalca Pontina di Pomezia (Roma) nel periodo 1° aprile-1° ottobre 1978.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(9881)

Deliberazione 16 novembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende operanti nel comune di S. Secondo Parmense.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica delle aziende industriali nel comune di S. Secondo Parmense e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende ubicate nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali nel comune di S. Secondo Parmense ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(9882)

Deliberazione 19 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di riconversione aziendale della società Fonti San Bernardo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di riconversione aziendale predisposto dalla società S.p.a. Fonti San Bernardo, stabilimento di Borgo Franco d'Ivrea (Torino) ora S.p.a. SIA - Borgofranco di Borgo Franco d'Ivrea;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di riconversione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di riconversione aziendale della società S.p.a. Fonti San Bernardo, stabilimento di Borgo Franco d'Ivrea (Torino) ora S.p.a. SIA - Borgofranco di Borgo Franco d'Ivrea.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(9883)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Narni, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 2 dicembre 1978 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Francesco Iaculli nato a Cerignola (Foggia) il 5 dicembre 1926 è nominato commissario straordinario e il sig. Mario Marsella nato a Cassino (Frosinone) il 2 giugno 1918, l'avv. Giovanni Materazzi nato a Terni il 21 novembre 1923 e il dott. Carlo Piloni nato a Cagliari il 7 agosto 1912, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Governatore: BAFFI

(9866)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso », società cooperativa a responsabilità limitata, in Palo del Colle, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 2 dicembre 1978, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palo del Colle (Bari), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il sig. Vincenzo Pascazio, nato a Bari il 14 luglio 1923 è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Salvatore Capurso nato a Molfetta (Bari) il 22 settembre 1930, avv. Giuseppe Mazzacane nato a Bari il 26 agosto 1922, avv. Luciano Mitolo nato a Giovinazzo (Bari) il 27 gennaio 1937, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palo del Colle (Bari), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Governatore: BAFFI

(9868)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso quattro posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1976, registro n. 24 Difesa, foglio n. 166, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1978, registro n. 14 Difesa, foglio n. 337, con il quale è stato nominato vincitore del concorso suddetto un solo concorrente;

Accertato che nello stesso ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta ancora una disponibilità di posti;

Considerata la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i tre posti rimasti scoperti;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto per periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 23 e 24 marzo 1979 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadidanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di maturità scientifica, tecnica industriale, nautica o di maturità professionale nei seguenti indirizzi di tecnico delle industrie meccaniche, delle industrie elettriche ed elettroniche, delle industrie chimiche. Sono altresì validi, secondo quanto previsto dai precedenti ordinamenti, la licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado o di istituto tecnico (sez. industriale o fisico matematica);

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) quale dei cinque gruppi di argomenti, specificati nel programma di esame, sceglie per la seconda prova scritta e per il colloquio;

d) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare e sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a

tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioé copia dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1978
Registro n. 37 Difesa, foglio n. 85

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . residente in . . . (provincia di . . .) (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . . . ,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere per la seconda prova scritta e per il colloquio obbligatorio il . . . . . . gruppo di argomenti (7);

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . ;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . ;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . , per gli impiegati di ruolo), oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

(7) Indicare uno dei cinque gruppi di argomenti specificati nel programma d'esame.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Prova comune*

Matematica - nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) *Prove discriminate*

Il candidato dovrà trovare, mediante il calcolo, la soluzione di un problema tecnico, dimostrando di sapere applicare quanto è oggetto di uno dei programmi sottoindicati.

Il candidato dovrà, inoltre, sviluppare una parte descrittiva con argomento inerente al predetto problema, oppure diverso, secondo quanto indicato nel tema assegnato, corredata da disegni, schizzi ed eventualmente diagrammi e tabelle, destinati a rendere evidenti, con chiarezza, precisione e rispetto delle normalizzazioni in uso gli elementi fondamentali di ciò che è stato descritto. Il tema, sugli argomenti indicati nel programma prescelto, dovrà comprendere due o più domande di cui almeno una di calcolo e almeno una di descrizione e disegno.

A) *Primo gruppo di argomenti.*

Variazione della pressione, densità e temperatura dell'aria con la quota. Aria tipo. Leggi del moto dei gas perfetti.

Principio di Bernouilli. Fluidi reali. Viscosità. Vortici.

Velocità del suono. Aerodinamica subsonica, transonica, supersonica. Leggi principali dell'aerodinamica subsonica.

Velocità e pressioni intorno ad un'ala. Moto laminare e moto turbolento. Portanza, resistenza, efficienza. Diagrammi della efficienza e dei coefficienti di portanza, resistenza.

Polare dell'ala e punti caratteristici; polare relativa, curva metacentrica. Vari tipi di resistenza, resistenza di profilo e resistenza indotta. Coefficiente di momento.

Diagramma Cm e Cn per l'ala isolata e per il velivolo completo. Stabilità dell'ala e del velivolo completo. Potenza necessaria e potenza disponibile al volo; velocità ascensionale.

Parti dell'aeroplano: ala, fusoliera, impennaggi, superfici di governo ecc.; loro struttura e materiali impiegati alla loro costruzione.

Schemi generali dei principali tipi di aeroplani; carichi agenti sul velivolo e relative sollecitazioni strutturali.

Centramenti dell'aeroplano, stabilità, governo, manovrabilità. Prove statiche e coefficienti di contingenza.

Impianto elettrico, idraulico, combustibile, freni, comandi di volo e servocomandi, flaps, aerofreni, carrello di atterramento, strumenti, equipaggiamento di emergenza, tettucci, sedili aiettabili.

Ciclo di funzionamento del motore alternativo. Costituzione e funzionamento teorico di un motore a 4 tempi. Funzionamento pratico di un motore di aviazione. Diagrammi teorici e pratici. Rendimento. Rendimento volumetrico.

Durata della combustione. Anticipo.

Detonazione.

Meccanismo biella-manovella. Accelerazione dello stantuffo. Forza di inerzia. Coppia motrice.

Caratteristiche generali dei motori alternativi di aviazione.

Vari tipi di disposizione dei cilindri. Caratteristiche di potenza e di consumo a quota zero.

Descrizione generale dei principali organi del motore alternativo. I riduttori dell'elica.

Ristabilimento della potenza del motore alternativo in quota.

Differenze costruttive e di progetto tra motori alternativi terrestri e motori alternativi aeronautici. Massime potenze raggiungibili.

Generalità sulle eliche e leggi relative. Eliche a passo variabile in volo. Principi di funzionamento del turbogetto e determinazione della spinta. Ciclo del turbogetto e variazione della pressione, temperatura, velocità lungo il turbogetto. Confronto fra propulsione ad elica e propulsione a reazione.

Rendimento termodinamico ideale, rendimento termico, rendimento propulsivo, rendimento totale. Influenza della temperatura sul rendimento termico. Confronto tra il rendimento propulsivo e totale di un turbogetto con i relativi rendimenti di un complesso elica. Motore alternativo. Influenza della temperatura di ammissione. Consumi specifici del turbogetto.

La combustione: dosatura di miscela e temperatura nelle camere di combustione. Combustibili impiegati. Circuiti carburanti e sistemi di regolazione del flusso carburante. Camere di combustione. Iniettori, vaporizzatori.

La regolazione del regime del turbogetto.

Compressore, turbina, ugello di scarico.

Lubrificazione del turbogetto.

Variazione della spinta e del consumo specifico in funzione del numero di giri, della quota, della velocità del velivolo; diagrammi relativi.

Turboeliche e turbogetti a doppio flusso.

Post-combustione, iniezione di miscela; turbogetti per il decollo verticale. Materiali impiegati nella costruzione dei turbogetti.

B) *Secondo gruppo di argomenti.*

Fondamenti di elettrotecnica, elementi di circuito elettrico.

Grandezze elettriche fondamentali, loro unità e mezzi di misura. Resistori, induttori, condensatori. Leggi e calcolo dei circuiti elettrici. Leggi e calcolo dei circuiti magnetici.

Induzione elettromagnetica. Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Leggi dell'elettrochimica; nozioni fondamentali sulle pile e accumulatori.

Grandezze periodiche ed alternative e loro rappresentazione. Circuiti a corrente alternata monofase e polifase; leggi relative. Campo rotante Ferraris.

Generatori elettrici di corrente continua; loro struttura, tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori a corrente continua; vari tipi e campo di applicazione; funzionamento e regolazione.

Generatori elettrici di corrente alternata: loro struttura, tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori sincroni. Loro funzionamento. Campo di applicazione ed usi. Avviamento.

Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, collegamenti interni. Parallelo di trasformatori monofasi e polifasi.

Motori asincroni trifasi: principio di funzionamento, struttura, avviamento, regolazione della velocità. Cenni sui generatori asincroni. Impiego dei motori asincroni.

Conversione della corrente: gruppi convertitori e convertitrici. Raddrizzatori di corrente; tipi più comunemente usati per grandi e piccole potenze.

Produzione dell'energia elettrica. Impianti idro e termo elettrici. Macchinari e quadri Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Linee di trasmissione. Sottostazioni.

Reti di distribuzione con linee aeree e con cavi sotterranei.

Cabine di trasformazione.

Impianti di illuminazione. Impianti di forza motrice.

Protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche. Prevenzione dagli infortuni negli impianti elettrici e soccorsi di urgenza.

Schemi di quadri di distribuzione, di manovra, di controllo, di protezione e regolazione.

Disegni di insieme e di dettaglio di apparecchiature, di quadri, di sostegni, di accessori relativi alle condutture elettriche.

Principi di idrostatica e di idromeccanica: moto dei liquidi nei canali. Misure di portate. Pompe idrauliche e misure relative. Impianti di sollevamento dei liquidi.

Termodinamica: applicazione dei principi fondamentali della termodinamica alle trasformazioni che si verificano nelle macchine a fluido. Comportamento dei miscugli gassosi. Impiego di diagrammi pressione-volume, entropico e di Mollier. Cicli delle principali macchine termiche; motrici ed operatrici.

Combustione e combustibili: caratteristiche tecniche dei combustibili, prove e condizioni contrattuali. Fenomeno della combustione. Prodotti della combustione, misure, analisi relative.

Trasmissione del calore: leggi fondamentali e loro applicazione, scambiatori di calore. Misure relative.

Produzione del calore: generatori di vapore per alimentazione di motrici e produzione di energia termica. Rendimento. Misure e controlli.

Caldaie per acqua calda e per acqua surriscaldata. Tiraggio.

Macchine pneumofore. Moto degli aeriformi nei condotti. Ventilatori. Compressori. Misure e rendimenti.

Frigoriferi. Principi fondamentali e tipi caratteristici. Pompe di calore. Misure relative.

Motori e carburazione. Combustibili e miscele. Funzionamento dei motori a 4 e 2 tempi. Apparecchi accessori. Rendimenti. Regolazione. Misure.

Motori ad iniezione. Combustibili. Iniettori. Funzionamento dei motori a 4 e 2 tempi. Apparecchi accessori. Rendimenti. Regolazioni. Misure.

C) *Terzo gruppo di argomenti.*

Grandezze fisiche e sistemi di unità. Circuito elettrico a corrente continua. Campo elettrico e condensatori. Effetto termico e chimico della corrente elettrica e sue applicazioni. Magnetismo ed elettromagnetismo. Perdite dei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Le correnti alternate. Sistemi polifasi. Campo magnetico rotante di Galileo Ferraris.

Leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate. Regime permanente sinusoidale. Oscillazioni forzate. Trasformatore, adattamento di impetenza.

Fenomeni transitori nei circuiti elettrici. Linee di trasmissione. Campo elettromagnetico. Propagazione delle onde elettromagnetiche. Antenne trasmittenti e riceventi.

Cenni sulla costituzione della materia. Tubi a vuoto e a catodo caldo. Tubi a gas. Tubi per applicazioni particolari. Transistori. Amplificatori magnetici. Leggi generali dell'ottica elettronica. Tubi a raggi catodici. Cellule fotoelettriche.

Servomeccanismi e controreazioni. Trasmissioni di segnali a distanza mediante sincro.

Amplificatori. Accoppiamento degli stadi di amplificazione. Reazione. Oscillatori. Modulazione e demodulazione di ampiezze e di frequenza. Apparati trasmittenti e riceventi. Alimentazione degli apparati per telecomunicazioni.

Sistemi di telegrafia. Macchine telescriventi. Apparecchi telefonici. Commutazione manuale e automatica. Linee e reti telefoniche. Telefonia interurbana. Centrali amplificatrici. Telefonia a frequenze vettrici. Sistemi di protezione degli impianti.

Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici e non metallici impiegati nelle costruzioni elettroniche. Dispositivi di protezione dalle sovracorrenti e dalle sovratensioni. Materiali, componenti e tecniche costruttive delle apparecchiature per telecomunicazioni.

Norme del CEI. Misura delle grandezze elettriche. Unità di misura e campioni. Galvanometri, amperometri e voltimetri. Misura di f.e.m., correnti e tensioni continue e a frequenza industriale. Strumenti e termocoppia. Misura di resistenza, capacità e induttanza. Misure di potenza e di frequenza; trasformatore di misura.

Rilievo delle caratteristiche dei tubi elettronici. Misure a frequenza acustica ed in alta frequenza. Misure sui componenti circuitali. Apparati e metodi di misura nella tecnica delle telecomunicazioni.

Segni grafici per impianti di energia e di telecomunicazioni secondo le norme del CEI. Schemi di principio e di montaggio di circuiti elettronici fondamentali. Disegni di schizzi quotati dal vero di apparecchi e accessori della tecnica elettronica.

Disegni quotati di telaio per apparecchiature elettroniche.

D) *Quarto gruppo di argomenti.*

Prodotti carbolubrificanti derivati dal petrolio; nozioni sui processi di produzione; caratteristiche chimico-fisiche.

Metallurgia del ferro. Principali leghe di uso industriale; processi di fabbricazione; caratteristiche meccaniche e tecnologiche.

Fenomeni elettrolitici. Elementi sulla corrosione e nozioni sui mezzi protettivi.

Nozioni generali sulle analisi chimiche.

Circuiti a corrente alternata, comprendenti resistenza, induttanza, capacità. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza.

Generatrici di corrente continua ed alternata; caratteristiche principali; avviamento; regolazione.

Motori a corrente continua ed alternata. Apparecchiature di protezione e di manovra.

Trasformatori mono e polifasi. Condensatori. Raddrizzatori. Accumulatori elettrici.

Impianti di illuminazione e forza motrice. Rifasamento degli impianti.

Principali strumenti per misure elettriche.

Rilevamento dal vero delle caratteristiche dimensionali di organi meccanici, con esecuzione in scala dei disegni costruttivi dei singoli pezzi e dei disegni di montaggio.

Progettazione e disegno costruttivo di semplici organi meccanici dimensionati con impiego di manuali tecnici. Determinazione delle tolleranze di lavorazione.

Problemi connessi alla fabbricazione in serie; attrezzature relative.

Problemi inerenti la trasmissione del moto; meccanismi impiegati; energia in gioco; rapporti di trasmissione; resistenze passive; rendimento.

Sollecitazioni semplici. Deformazioni: carichi caratteristici. Equazioni stabilità. Sollecitazioni composte. Cenni qualitativi delle sollecitazioni dinamiche e di fatica.

Analisi delle sollecitazioni in organi e strutture meccaniche.

Verifiche di stabilità e dimensionali di elementi meccanici, con l'ausilio di manuali tecnici.

Sistemi di misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Equilibramento statico e dinamico di organi rotanti. Velocità critica degli alberi. Organi uniformatori.

Motori endotermici a carburazione e ad iniezione a 2 e a 4 tempi; cicli di lavoro; curve caratteristiche; rendimenti.

Controlli sul finanziamento di parti di motori endotermici a carburazione e ad iniezione a 4 e a 2 tempi.

Cenni sulle turbine a gas e sui propulsori a reazione.

Prove meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici da costruzione; prove distruttive (trazione, compressione, flessione, taglio, durezza, resilienza, imbutitura, fatica); prove non distruttive (esami: magnetoscopico, ai raggi X, ai raggi Y).

Processi di lavorazione dei materiali metallici: laminazione, trafilatura, estrusione. Fucinatura. Stampaggio. Sinterazione.

Nozioni di saldatura.

Fonderia della ghisa, dell'ottone, del bronzo e delle leghe leggere. Preparazione delle acriche e condotta dei forni fusori. Fusione sotto pressione. Microfusione.

Lavorazione meccaniche con asportazione di truciolo; macchine utensili (torni, trapani, fresatrici, rettificatrici, dentatrici, etc.).

Utilizzazione razionale delle macchine. Caratteristiche dei principali tipi di utensili e verifica dei relativi elementi geometrici. Determinazione dei tempi di lavorazione e dei costi di produzione.

Trattamenti termici delle leghe ferrose e non ferrose, di più comune impiego. Punti critici degli acciai.

Metrologia: uso e regolazione degli strumenti di misura e di controllo. Automazione dei controlli durante le lavorazioni in serie.

Legnami da costruzione: proprietà meccaniche e tecnologiche; nozioni fondamentali sulle lavorazioni al banco e a macchina.

E) *Quinto gruppo di argomenti.*

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Leggi fondamentali della chimica. Stato gassoso: teoria cinetica dei gas, gas siderali e gas reali, leggi relative, calcoli. Dissociazione gassosa. Peso. Peso atomico e peso molecolare: definizione, metodi per la loro determinazione, calcoli. Peso equivalente: definizione con riferimento a casi specifici. Reazioni chimiche in particolare reazione di ossido riduzioni, calcoli stechiometrici. Struttura dell'atomo. Radiottività naturale, radioattività artificiale, proprietà delle radiazioni, isotopi. Valenza. Legame chimico: legame ionico, legame coovalente. Composti polari e ionici: definizioni. Sistemi omogenei ed eterogenei: definizione ed esempi. Regola delle fasi. Principio di Chatelier. Sistema periodico: importanza pratica.

Soluzioni di gas in liquidi in particolare leggi di Herry. Soluzioni di solidi in liquidi: legge di Raoult, pressione osmotica e sue leggi, crioscopia ed ebullioscopia.

Legge dell'azione di massa: equilibrio chimico, costante di equilibrio, influenza delle concentrazioni delle pressioni sullo equilibrio, catalizzatori.

Dissociazione elettrolitica: descrizione del fenomeno, grado di dissociazione, elettroliti, forza di un elettrolita, definizione di acido e di base, elettroliti anfoteri, conducibilità elettrica delle soluzioni, pH, idrolisi. Elettrolisi: leggi. Pile, potenziale elettrolico, serie voltaica degli elementi.

Colloidi: generalità, riconoscimento, moto browniano, coagulazione, esempi di sistemi colloidali (emulsione, nebbie, fumi, schiume, ecc.).

Acqua: caratteristiche chimiche e fisiche in particolare tensione di vapore, evaporazione ed ebollizione, diagrammi di stato.

Ossigeno: preparazione dell'aria, importanza dell'ossigeno nei fenomeni chimici; combustione.

Cloro: preparazione, acido cloridico, ossiacidi.

Iodio: preparazione.

Zolfo: ossiacidi, in particolare acido solforico e suoi metodi di preparazione.

Azoto: preparazione dell'aria, sintesi dell'ammoniaca e dello acido nitrico.

Fosforo: preparazione, ossiacidi del fosforo.

Carbonio: ossido di carbonio; anidride carbonica; acido carbonico.

Stagno e piombo: idrati a carattere anfotero.

Alluminio: preparazione, idrato di alluminio e sue proprietà.

Sodio: preparazione, idrato e carbonato.

Struttura dei composti organici: isomeria, potere rotatorio.

Idrati di carbonio, struttura, potere rotatorio, proprietà chimiche.

Generalità sulle caratteristiche chimiche e sulla preparazione dei principali composti organici: alcooli, chetoni, acidi, eteri, esteri, ammine.

Confronto tra le caratteristiche chimiche di analoghi composti della serie grassa e della serie aromatica.

Principi dell'analisi ponderale: prodotto di solubilità, precipitazioni, essiccamento e calcinazione dei precipitati, calcoli stechiometrici.

Principi dell'analisi volumetrica: teoria e scelta dell'indicatore, soluzioni normali, calcoli stechiometrici.

Spettrometria in assorbimento: leggi di Lambert e Beer, descrizione di uno spettro-fotometro, applicazioni della spettrometria in assorbimento all'analisi qualitativa e quantitativa.

Leghe: diagrammi di stato con formazione o di un autettico o di composti intermetallici o di cristalli misti.

Processi metallurgici in generale: arricchimento di minerali, trasformazione degli stessi, riduzione degli ossidi, elettrolisi di composti allo stato fuso.

Caratteristiche fondamentali dei materiali metallici: tenacità, duttilità, malleabilità, carico di rottura, allungamento, durezza, lavorabilità agli utensili, ecc.

Ferro ed acciaio: confronto tra le loro caratteristiche.
Trattamenti fondamentali degli acciai: tempera e bonifica.
Benzine: generalità sulla loro composizione, caratteristiche fondamentali, cioè volatilità, tensione di vapore, numero di ottano.
Tecnica organica relativa alla preparazione di: nitroderivato, derivato solforico, estere, polimero.

Colloquio

A) *Obbligatorio.*

Prova comune a tutti i candidati:

nozioni sull'ordinamento degli Stati Maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dell'Aeronautica;
nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operaio dello Stato.

Prova discriminata:

a) primo gruppo d'argomenti:
discussione delle prove scritte;
colloquio sugli argomenti compresi nel primo gruppo indicato sotto la lettera *A*) del programma della prova scritta discriminata;

b) secondo gruppo d'argomenti:
discussione sulle prove scritte;
colloquio su argomenti compresi nel secondo gruppo indicato sotto la lettera *B*) del programma della prova scritta discriminata;

c) terzo gruppo d'argomenti:
discussione sulle prove scritte;
colloquio su argomenti compresi nel terzo gruppo indicato sotto la lettera *C*) del programma della prova scritta discriminata;

d) quarto gruppo d'argomenti:
discussione sulle prove scritte;
colloquio su argomenti compresi nel quarto gruppo indicato sotto la lettera *D*) del programma della prova scritta discriminata;

e) quinto gruppo d'argomenti:
discussione sulle prove scritte;
colloquio su argomenti compresi nel quinto gruppo indicato sotto la lettera *E*) del programma della prova scritta discriminata.

B) *Facoltativo* (lingue estere).

La prova può essere sostenuta in una o due delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.
Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico descrittivo, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

(9652)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del corpo musicale della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1978, registro n. 5 Difesa Marina, foglio n. 144 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1978, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del corpo musicale della Marina militare;
Visto l'art. 4 del suddetto decreto;
Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1978, registro n. 17 Difesa Marina, foglio n. 166 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167, del 16 giugno 1978, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;
Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1978, registro n. 22 Difesa Marina, foglio n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;
Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì il 17 ottobre 1978, registro n. 28 Difesa Marina, foglio n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 ottobre 1978, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;
Considerata l'opportunità di prorogare fino al 14 gennaio 1979 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del corpo musicale della Marina militare, previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1978, è prorogato al 14 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1978
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 340

(9946)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad otto posti di assistente del pronto soccorso generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di assistente del pronto soccorso generale presso l'ospedale « Piemonte » (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ospedale « Piemonte » di Messina.

(4490/S)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20, e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(4531/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(4494/S)

OSPEDALE DI MARCIANISE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marcianise (Caserta).

(4495/S)

OSPEDALE DI AGNONE

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia).

(4496/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(4489/S)

OSPEDALE DI CORINALDO

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corinaldo (Ancona).

(4491/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(4492/S)

OSPEDALE « S. SOLLECITO » DI MATELICA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Matelica (Macerata).

(4493/S)

OSPEDALE CIVILE DELLA MISERICORDIA DI S. ELPIDIO A MARE

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

(4488/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. 50.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 2 settembre 1977, n. 50, concernente « Disciplina dell'attività editoriale realizzata dalla giunta regionale ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 2 settembre 1977, n. 50, vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) l'art. 1 viene sostituito dal seguente:

La giunta regionale, al fine di rendere effettivo il diritto d'informazione dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, riconosciuto dall'art. 35 dello statuto del Veneto, è autorizzata a realizzare o comunque ad acquisire, attraverso il dipartimento per l'informazione, ed eventualmente tramite case editrici, le seguenti pubblicazioni ed iniziative informative:

1) un periodico d'informazione sulle attività legislative e amministrative della Regione e sui problemi di interesse regionale;

2) il Bollettino regionale dell'agricoltura di cui all'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16;

3) una rivista di studi e ricerche sui problemi di interesse regionale;

4) pubblicazioni di studi e ricerche di carattere tecnico sui problemi d'interesse regionale;

5) una collana di volumi aventi per oggetto l'analitica divulgazione dell'attività legislativa e amministrativa nelle materie di competenza regionale;

6) una collana di monografie che raccolga ricerche, saggi ed opinioni di organismi, esperti ed operatori dei singoli settori sui problemi di interesse regionale;

7) una collana di atti di convegni e di seminari di studio indetti dalla giunta regionale;

8) manifesti informativi sui problemi ed aspetti di vita regionale;

9) stampati vari e documentari d'informazione turistica;

10) stampati e pubblicazioni informative e promozionali nei settori di competenza regionale;

11) cortometraggi, sussidi audiovisivi ed ogni altra produzione rivolta alla promozione e all'informazione sull'attività regionale.

Alle pubblicazioni e iniziative informative di cui ai precedenti punti 5), 6), 11), viene preposto un comitato di direzione formato da tre assessori designati dalla giunta regionale e da tre consiglieri designati dal consiglio regionale;

b) l'art. 2 viene sostituito dal seguente:

La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche e, ove necessario, la periodicità di ciascuna iniziativa editoriale, nonchè il relativo prezzo di vendita e le condizioni di abbonamento.

La giunta può stabilire inoltre — per quanto riguarda i punti 1), 5), 6), dell'art. 1 della presente legge — che una percentuale massima del 30 per cento della tiratura di ciascuna pubblicazione sia inviata gratuitamente ad enti pubblici, a partiti e movimenti politici, ad enti, associazioni ed organismi sindacali, economici, culturali, di categorie professionali e ad altri soggetti che potranno essere indicati dalla giunta medesima. Dalla precitata percentuale sono escluse le copie d'obbligo alle biblioteche del Veneto, di cui all'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 46, nonchè quelle riservate agli uffici regionali, centrali e periferici di volta in volta interessati.

Nelle riviste, periodici ed altre iniziative editoriali realizzate dalla giunta regionale è ammessa la pubblicità a pagamento, secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla stessa giunta.

La giunta determina infine le altre modalità inerenti alla redazione, stampa, pubblicità, distribuzione e diffusione delle pubblicazioni di cui alla presente legge regionale;

c) l'art. 5 viene sostituito dal seguente:

Fermo restando che le iniziative informative e promozionali di settore di cui ai punti 6), 9), 10), dell'art. 1 saranno in via prioritaria finanziate con i fondi allo scopo stanziati nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e seguenti, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati, a partire dall'esercizio 1977, in L. 379.800.000 annui, così ripartiti:

L. 329.800.000 per iniziative di cui all'art. 1, escluse quelle di cui al punto 2);

L 50.000.000 per iniziative di cui al punto 2) dell'art. 1.

Agli oneri di cui sopra si fa fronte:

per L. 320.000.000 mediante l'utilizzazione della partita « Interventi per l'informazione » di cui al cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977;

per L 9.800.000 mediante la riduzione del cap. 1051 « Spese per acquisto di materiale di cancelleria, per stampa di atti e documenti e per altre varie di uffico » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977;

per L. 50.000.000 destinati agli interventi di cui al punto 2), dell'art. 1, mediante utilizzazione della somma stanziata al cap. 6342 « Bollettino regionale dell'agricoltura » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 2.

La denominazione del cap. 033003115 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è così variata: « Proventi per la vendita di pubblicazioni e per inserzioni pubblicitarie su riviste, periodici ed altre iniziative editoriali della giunta regionale (legge regionale 2 settembre 1977, n. 50, e successive modificazioni).

Art. 3.

La spesa per l'attività editoriale della giunta regionale di cui al cap. 092009240 è aumentata di L. 200.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1978, mediante riduzione di pari importo del fondo globale spese correnti normali iscritto nel bilancio 1978.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 096209740. — « Fondo globale spese correnti normali » (partita rifinanziamento legge regionale 2 settembre 1977, n. 50, spese per attività editoriale)	L. 200.000.000	—
Fondo globale di cassa	—	L. 200.000.000
In aumento:		
Cap. 092009240. — « Spese per attività editoriale della giunta regionale (legge regionale 2 settembre 1977, n. 50)	L 200.000.000	L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. **51.**

Contributo regionale per il funzionamento e l'attività dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte alle spese di funzionamento e di attività dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.), come previsto dall'art. 16 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.600 milioni per il corrente esercizio finanziario.

Art. 2.

Per i successivi esercizi finanziari l'importo sarà fissato con la legge di bilancio della Regione.

Art. 3.

Al finanziamento di cui all'art. 1 della presente legge si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 096209740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita E.S.A.V.) iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 096209740	1.600.000.000	—
Fondo finale di cassa .	—	1.600.000.000
	1.600.000.000	1.600.000.000
In aumento:		
Cap. 011301410. — « Spese per il funzionamento dell'ente regionale di sviluppo (legge 30 aprile 1976, n. 386)	1.600.000.000	1.600.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. **52.**

Legge forestale regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

La regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del proprio statuto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvo-pastolare, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoi depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.

Capo I

Vincoli

Art. 2.

Nel perimetro della singola unità idrografica, per la determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici e per terreni già sottoposti a vincolo idrogeologico, valgono le procedure e norme di cui al titolo I del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento n. 1126 del 1926, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 3.

Le funzioni attualmente esercitate dalle camere di commercio, in materia di vincolo idrogeologico, sono esercitate dalla giunta regionale sentita la commissione tecnico-consultiva provinciale, di cui alla legge regionale n. 27 del 10 dicembre 1973.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente titolo, la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati.

Art. 5.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvederà ad elaborare le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Restano ferme, fino al termine di cui al comma precedente, le prescrizioni attualmente in vigore, fatte salve le competenze della giunta regionale.

Art. 6.

Le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alle verifiche delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine dei periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze, sono esercitate dalla giunta regionale.

Sono parimenti attribuite alla giunta regionale le competenze già attribuite al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al commissariato per la liquidazione degli usi civici, o comunque ad altri organi, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

La giunta regionale provvede alla liquidazione degli usi civici ai sensi del comma precedente, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7.

Contro le decisioni della giunta regionale, è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini prevvisti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Capo II

Difesa idrogeologica

Art. 8.

La Regione provvede alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli interventi e nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, nonché alla conservazione ed alla manutenzione delle opere esistenti, secondo le seguenti norme e procedure:

il consiglio regionale approva i programmi di intervento predisposti dalla giunta regionale, d'intesa con le comunità montane, formulati organicamente per unità idrografica;

la giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, mediante concessione amministrativa alle comunità montane ed ai consorzi di bonifica montana;

i lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.

Art. 9.

Rientrano negli interventi di cui all'articolo precedente, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime, la difesa del territorio dalla caduta di valanghe e l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

Art. 10.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua e delimita bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ricerche ed interventi particolari, ai fini di determinare i criteri tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 11.

La giunta regionale provvede alla formazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale e cura il servizio rilevamento neve al fine della previsione delle valanghe.

Art. 12.

Per la conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il presidente della giunta regionale dispone direttamente il pronto intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa essere rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

Capo III

Tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale

Art. 13.

La Regione, nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuove e concorre alla conservazione, miglioramento ed incremento del patrimonio silvo-pastorale.

Art. 14.

Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

Sono parimenti da considerarsi boschi i castagneti da frutto.

I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.

Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate, purché su terreno escluso dal vincolo idrogeologico, con turno inferiore ai venti anni.

Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.

I prati arborati, non si considerano bosco, se il grado di copertura arborea non supera il 30 per cento e se non vi è in atto rinnovazione forestale.

Art. 15.

Tutti i boschi di cui all'articolo precedente sono tutelati, in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.

E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale, salvo in casi esplicitamente autorizzati, previa destinazione a bosco di altrettanta superficie; fatte salve le opere a servizio dei boschi e pascoli.

Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi, salvo che non siano esplicitamente previste dagli strumenti urbanistici.

Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e polizia forestale in vigore nelle singole province ai sensi del regio decreto-legge 3 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 16.

I boschi, che per la loro particolare ubicazione, in rapporto alla giacitura, morfologia e natura del terreno, assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, contro il pericolo della caduta di valanghe, frane e di massi, possono essere sottoposti ad un regime vincolistico particolare, da imporsi con la procedura del vincolo idrogeologico.

Le utilizzazioni di tali boschi, dovranno essere fatte in modo che il soprassuolo sia sempre in grado d assolvere alle funzioni tutelari, per cui sono stati vincolati.

Art. 17.

La Regione concorre alla difesa dei boschi dagli incendi nei modi e con i mezzi ed opere previsti dalla legge regionale 20 marzo 1975, n. 27, e dal piano regionale antincendi.

Nei periodi di maggiore pericolisità, al personale volontario che partecipa in numero limitato stabilito dal dipartimento per le foreste e l'economia montana ai servizi di prevenzione viene assicurata la retribuzione giornaliera e l'assicurazione contro gli infortuni di cui all'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27.

Art. 18.

La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo con propri stanziamenti alla spesa relativa.

Ai proprietari di boschi, attaccati da parassiti e virus, è fatto obbligo di informare l'amministrazione forestale regionale, predendo le conseguenti iniziative per prevenirne la diffusione, attuando gli interventi ritenuti necessari dagli ispettorati dipartimentali delle foreste e permettendo l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalla stessa autorità.

Art. 19.

Al fine di rispristinare l'efficacia, dal punto di vista idrogeologico e produttivo, la Regione promuove la ricostituzione dei boschi degradati, assumendone l'onere a totale carico.

I boschi che si trovano in condizioni di accentuata anormalità per struttura, per densità, per rinnovazione e per ritmo vegetativo, in rapporto, quest'ultimo, alle reali capacità produttive della stazione, sono considerati degradati.

Art. 20.

L'ampliamento delle superfici boscate, nell'ambito di quanto previsto dai piani generali di sviluppo delle comunità montane, sarà volto al fine di:

a) tutelare i terreni nudi contro la degradazione idrogeologica;

b) incrementare la produzione legnosa, riportando la coltura forestale sui terreni abbandonati dall'agricoltura e non più suscettibili di un proficuo sfruttamento agricolo.

Gli interventi di cui alla lettera *a)* sono a totale carico della Regione.

Per le iniziative, di cui alla lettera *b)*, la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale.

Art. 21.

La Regione, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, incoraggia l'arboricoltura da legno su aree marginali e non idonee per altre colture agrarie.

A tal fine la giunta regionale concede, per l'impianto, contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Nei territori montani e in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, il contributo è elevato fino ad un massimo del 50 per cento.

I contributi sono erogati previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'impianto nel rispetto delle norme contenute nella legge del 22 maggio 1973, n. 269.

Art. 22.

Tutti i proprietari di boschi sono tenuti ad eseguire, nei medesimi, lavori colturali, al fine di migliorarne la struttura normalizzare la provvigione, favorire la rinnovazione naturale ed incrementare la produttività.

A questo scopo i comuni, gli altri enti pubblici e le comunioni familiari, sono tenuti ad accantonare su di un apposito capitolo di bilancio, una percentuale non inferiore al 10 per cento dei proventi delle utilizzazioni boschive.

Su tale capitolo andranno pure versati i fondi derivanti da danni o penalità, che venissero accertati dall'ispettorato ripartimentale delle foreste in sede di collaudo delle utilizzazioni.

Per la gestione tecnica dei fondi delle migliorie boschive, gli enti di cui al secondo comma del presente articolo possono avvalersi o dell'ispettorato, ripartimentale delle foreste o dei consorzi forestali di cui l'ente fa parte.

La Regione concorre al miglioramento dei boschi esistenti, concedendo contributi fino alla misura massima del 75 per cento.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale.

L'onere per tali lavori potrà essere assunto a totale carico della Regione, nel caso in cui l'intervento colturale risulti passivo sotto l'aspetto economico.

Art. 23.

Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità di un piano economico-colturale regolarmente approvato.

La Regione per le proprietà forestali di estensione inferiore ai 200 Ha, se ad alto fusto, ed ai 400 Ha, se a ceduo e a ceduo composto, promuove la costituzione di consorzi fra proprietari per gli scopi di cui al comma precedente.

Le utilizzazioni nei boschi possono aver luogo solamente a seguito della redazione di un verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Fanno eccezione, a tale prescrizione, le utilizzazioni nei boschi privati per uso interno dell'azienda agricolo-forestale.

Le utilizzazioni degli enti e delle comunioni familiari, devono avvenire anche in conformità di un capitolato tecnico, il cui schema viene approvato dalla giunta regionale.

La giunta regionale concede ad enti pubblici e comunioni familiari, un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani economici.

Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, perché lontani dalla normalità, i piani economici possono essere finanziati a totale carico della Regione.

Per l'assestamento dei boschi privati, la giunta regionale contribuisce nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Il consiglio regionale, approva le direttive e le norme concernenti la pianificazione forestale predisposte dalla giunta regionale.

La giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani economici forestali, loro varianti e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 24.

Per pascoli montani si intendono quei terreni, rivestiti da cotico e anche parzialmente arborati o cespugliati, che sono riservati alla produzione foraggera per pascolo.

Si considerano aperte a pascolo anche quelle superfici boscate, con copertura rada e lacunosa, che abitualmente vengono utilizzate a tale scopo. Tale stato cessa quando viene ad insediarsi sul terreno la rinnovazione forestale.

Art. 25.

I pascoli montani dei comuni, degli enti e comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico-economico, il cui schema viene approvato dalla giunta regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

I proprietari di pascoli montani, oltre a gestire razionalmente i medesimi sono tenuti ad attuare gli interventi necessari volti a migliorare la produzione foraggera e per prevenire la degradazione del cotico.

I contributi per tali interventi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per le opere di infrastrutture al servizio dei pascoli stessi.

Art. 26.

Per rendere più economica la gestione dei boschi e dei pascoli e per favorire il loro potenziamento e miglioramento, nell'ambito della pianificazione forestale e dei piani generali di sviluppo, potrà essere attuata una adeguata viabilità di servizio, compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di difesa del suolo.

Ove la natura e la morfologia del terreno non consentano la realizzazione di strade silvo-pastorali, in relazione alle necessità, potranno essere realizzati impianti a fune per il trasporto dei prodotti.

I contributi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per dette opere.

Le iniziative per le quali non è richiesto il concorso regionale devono essere preventivamente autorizzate, ai fini e per gli effetti del vincolo idrogeologico, dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 27.

In relazione all'ampiezza e all'importanza dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni, di altri enti pubblici, di comunioni familiari, la Regione promuove ai sensi delle leggi regionali 17 maggio 1975, n. 34 e n. 41 del 9 dicembre 1976, preferibilmente nell'ambito di comunità montane, la costituzione di consorzi, o di aziende speciali consorziali, aventi lo scopo di assicurare ai medesimi una idonea condizione tecnica, o tecnico-amministrativa.

L'attività dei consorzi, che operano sotto il controllo della giunta regionale, è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dal consiglio regionale in attuazione del presente articolo.

Art. 28.

Per il conseguimento dei fini di cui al II e III capo della presente legge, la Regione provvede direttamente alla produzione di materiale forestale di propagazione.

A tal fine attua la ristrutturazione, l'ammodernamento ed il potenziamento della propria attività vivaistica.

Art. 29.

Le funzioni delegate, di cui al primo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, sono esercitate dalla giunta regionale.

La Regione istituirà il libro dei boschi da seme, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.

La Regione, in rapporto alle proprie necessità di materiale genetico forestale, provvede all'impianto di arboreti da seme che saranno iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.

Art. 30.

E' istituito presso la Regione un fondo forestale per promuovere lo sviluppo delle piccole industrie boschive per l'utilizzazione dei boschi e l'utilizzazione commerciale e industriale dei prodotti boschivi.

Le somme assegnate al fondo, saranno date in anticipazione agli istituti di credito agrario, o autorizzati all'esercizio del credito agrario, per la concessione di mutui aventi durata non superiore a venti anni, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti.

I mutui saranno concessi ad un tasso di interesse in misura uguale a quella prevista dall'art. 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, seguendone le variazioni.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni nonchè le condizioni relative all'amministrazione del fondo da parte degli istituti di credito prescelti, saranno regolate da apposite convenzioni che la giunta regionale stipulerà con gli stessi istituti.

Le annualità di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 1998 al fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto.

Possono beneficiare delle provvidenze, le comunità montane, gli imprenditori forestali singoli o associati.

Art. 31.

La giunta regionale provvede alla elaborazione delle carte regionali forestali e dei dissesti in scala 1:100.000 e attiva e cura il servizio di statistica forestale.

La stessa giunta provvede alla formazione professionale dei lavoratori forestali.

Art. 32.

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo comunità montane, comuni, enti pubblici, cooperative, comunioni familiari, coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri e proprietari singoli o associati

La concessione stessa comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ammesse a contributo e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 33.

Nell'ambito dei territori di proprietà della Regione, gli interventi di cui al capo II e III del presente titolo, sono attuati dall'azienda regionale delle foreste.

La stessa azienda attua la ricerca al fine di determinare i criteri tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi di cui all'art. 18 della presente legge.

Ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge la Regione puo avvalersi dell'azienda regionale delle foreste.

Art. 34.

Le funzioni amministrative relative all'accoglimento delle domande ed all'attuazione dei programmi di intervento previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, sono esercitate dalle comunità montane. A tale scopo le comunità montane presentano alla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, programmi di miglioramento dei pascoli montani e di viabilità silvo-pastorale. Detti programmi, per gli esercizi 1979 e seguenti, dovranno essere presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale approva i programmi e ripartisce fra le comunità montane i fondi relativi.

Per l'attuazione dei programmi e dei progetti le comunità montane si avvalgono degli uffici tecnici della Regione.

Titolo II

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 35.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, nell'ambito del piano regionale, e sulla base anche delle indicazioni dei piani generali di sviluppo o dei programmi di spesa ed interventi delle comunità montane, elabora piani regionali per la forestazione, la difesa idrogeologica e per le malghe, che sottopone all'approvazione del consiglio regionale.

Dalla data di approvazione dei piani e sulla base degli stessi, la giunta regionale dà attuazione ai programmi annuali.

Art. 36.

Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.

Art. 37.

La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui ai titoli precedenti con fondi propri, o con fondi assegnati alla Regione dello Stato o altrimenti disponibili.

Art. 38.

Per gli interventi stabiliti dalla presente legge sono fissati i seguenti stanziamenti di spesa:

articoli 8, 10, 19 e 20 lettera *a*): lire 400 milioni, per l'esercizio 1978, lire 5.240 milioni per l'esercizio 1979 e lire 5.240 milioni per l'esercizio 1980;

articoli 20 lettera *b*), 21 e 22: lire 953 milioni per l'esercizio 1978, lire 683 milioni per l'esercizio 1979 e lire 683 milioni per l'esercizio 1980;

art. 11: lire 70 milioni per l'esercizio 1978, lire 20 milioni per l'esercizio 1979 e lire 20 milioni per l'esercizio 1980;

art. 12: lire 100 milioni per l'esercizio 1978, lire 100 milioni per l'esercizio 1979 e lire 100 milioni per l'esercizio 1980;

art. 17: lire 115 milioni per l'esercizio 1978, lire 180 milioni per l'esercizio 1979 e lire 160 milioni per l'esercizio 1980;

art. 18: lire 100 milioni per l'esercizio 1978, lire 130 milioni per l'esercizio 1979 e lire 130 milioni per l'esercizio 1980;

art. 23: lire 100 milioni per l'esercizio 1978, lire 100 milioni per l'esercizio 1979 e lire 100 milioni per l'esercizio 1980;

art. 25: lire 400 milioni per l'esercizio 1978, lire 400 milioni per l'esercizio 1979 e lire 400 milioni per l'esercizio 1980;

art. 26: lire 500 milioni per l'esercizio 1978, lire 1.200 milioni per l'esercizio 1979 e lire 1.270 milioni per l'esercizio 1980;

art. 27: lire 150 milioni per l'esercizio 1978, lire 300 milioni per l'esercizio 1979 e lire 300 milioni per l'esercizio 1980;

articoli 28 e 29: lire 100 milioni per l'esercizio 1978, lire 300 milioni per l'esercizio 1979 e lire 300 milioni per l'esercizio 1980;

art. 30: lire 300 milioni per l'esercizio 1978, lire 300 milioni per l'esercizio 1979 e lire 300 milioni per l'esercizio 1980;

art. 31, primo comma: lire 70 milioni per l'esercizio 1978, lire 30 milioni per l'esercizio 1979;

art. 31, secondo comma: lire 10 milioni per l'esercizio 1978, lire 10 milioni per l'esercizio 1979 e lire 10 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 39.

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio dell'esercizio 1979 e successivi ai capitoli 012101430, 012101435, 012101440, 012101445, 012101450, 012101455, 012101465, 012101470 e 012301530 in forza delle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 34, 28 gennaio 1975, n. 16, 20 marzo 1975, n. 27 e 17 aprile 1975, n. 34 e 27 aprile 1978, n. 20, e di altre disposizioni a carattere generale, sono utilizzati per gli interventi e finalità previsti dalla presente legge.

Art. 40.

Per tutti gli interventi contemplati dagli articoli della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi delle procedure previste dall'art. 32, quarto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 41.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1978 in lire 3.368 milioni, si provvede come segue:

in quanto a lire 1.800 milioni, relativi agli interventi di cui agli articoli 8, 10, 19 e 20 lettera *a*) (per lire 400 milioni), art. 11 (per lire 70 milioni), art. 12 (per lire 100 milioni), art. 18 (per lire 100 milioni), art. 23 (per lire 100 milioni), art. 25 (per lire 400 milioni), art. 27 (per lire 150 milioni), articoli 28 e 29 (per lire 100 milioni), art. 30 (per lire 300 milioni), art. 31, primo comma (per lire 70 milioni), art. 31, secondo comma (per lire 10 milioni) mediante riduzione del cap. 096209750 « Fondo globale spese d'investimenti normali » (Partita: « Potenziamento delle attività per lo sviluppo della montagna ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978;

in quanto a lire 1.503 milioni, relativi agli interventi di cui all'art. 20 lettera *b*) e agli articoli 21 e 22 (per lire 953 milioni) art. 17 (per lire 50 milioni), art. 26 (per lire 500 milioni), mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

in quanto a lire 65 milioni, relativi all'intervento di cui all'art. 17, mediante l'assegnazione statale in forza della legge 1° marzo 1975, n. 47. Negli esercizi 1979 e successivi la spesa troverà copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale 1978 e 1980 alla categoria seconda del titolo I della spesa, nonchè nelle previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e 1° marzo 1975, n. 47.

Art. 42.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 096209750	L. 1.800.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	L. 1.800.000.000
	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000
In aumento:		
Cap. 012101482. — Interventi per la difesa idrogeologica (capitolo di nuova istituzione)	L. 400.000.000	L. 400.000.000
Cap. 012101483. — Catasto opere di sistemazione idraulico-forestale capitolo di nuova istituzione)	» 70.000.000	» 70.000.000
Cap. 012101483. — Pronto intervento per ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale (capitolo di nuova istituzione)	» 100.000.000	» 100.000.000
Cap. 012101485 Difesa fitosanitaria (capitolo di nuova istituzione)	» 100.000.000	» 100.000.000
Cap. 012101486. — Pianificazione forestale (capitolo di nuova istituzione)	» 100.000.000	» 100.000.000
Cap. 012101487. — Pascoli montani (capitolo di nuova istituzione)	» 400.000.000	» 400.000.000

	Competenza	Cassa
Cap. 012301546. — Contributi ai consorzi e aziende consorziali (capitolo di nuova istituzione)	L. 150.000.000	L. 150.000.000
Cap. 012101488. — Spese per la produzione di materiale forestale capitolo di nuova istituzione)	» 100.000.000	» 100.000.000
Cap. 012101489. — Fondo forestale regionale (capitolo di nuova istituzione)	» 300.000.000	» 300.000.000
Cap. 012101492. — Carta forestale e dei dissesti e statistica forestale (capitolo di nuova istituzione)	» 70.000.000	» 70.000.000
Cap. 012101493. — Formazione professionale (capitolo di nuova istituzione)	» 70.000.000	» 10.000.000
Totale	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000

Alle variazioni di bilancio conseguenti all'attribuzione d'assegnazione statali provvederà la giunta regionale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 43.

Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa la giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle *assegnazioni stesse, con esclusione degli atti dai quali* sorga l'obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. 53.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 12, concernente l'erogazione dei contributi per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 12, è così sostituito dal seguente:

« Il contributo erogato dalla Regione a ciascuna cassa mutua provinciale è determinato in base al numero complessivo degli aventi diritto distinto per:

1) numero degli iscritti di cui alle leggi citate all'art. 1 comma secondo;

2) numero dei titolari di pensione e relativi familiari a carico, aventi diritto all'assistenza ai sensi delle leggi 27 febbraio 1963, n. 260; 26 luglio 1966, n. 613 e 29 maggio 1967, n. 369.

A tale titolo entro il 31 gennaio di ogni anno i commissari liquidatori delle rispettive casse mutue provinciali presentano al presidente della giunta regionale apposita dichiarazione.

Lo stanziamento previsto in bilancio per ciascun esercizio è così ripartito:

a) nella misura fissa di L. 9.000 pro-capite per ciascun pensionato assistito e familiari a carico;

b) per la parte residua in quote capitarie da determinare in relazione al numero degli iscritti, di cui al secondo comma dell'art. 1 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge le casse mutue provinciali che garantiscono ai beneficiari un contributo complessivamente non inferiore al 50 per cento del prezzo dei medicinali ».

Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, a lire un miliardo all'anno, si provvede, per l'esercizio finanziario 1978, mediante le maggiori entrate al cap. 031003015 « Interessi attivi su fondo di cassa regionale », dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per il medesimo esercizio.

Per gli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci; la copertura trova riscontro nella categoria VI del titolo IX della spesa del bilancio pluriennale 1978-80.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1978 si apportano le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	Competenza	Cassa
Cap. 031003015. — Interessi attivi su fondo di cassa regionale	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
Cap. 041304240. — Contributi per l'assistenza farmaceutica a favore degli artigiani, dei coltivatori diretti e dei commercianti, dei pensionati delle stesse categorie, nonché dei familiari iscritti alle rispettive casse mutue provinciali	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. 54.

Interventi per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività primarie relativamente all'anno 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

In attesa dell'emanazione di una legge regionale relativa all'attuazione di un piano pluriennale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività primarie secondo le indicazioni del piano regionale di sviluppo, la presente legge reca disposizioni per assicurare la indispensabile continuità degli interventi, limitatamente all'anno 1978, nei settori dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca e della relativa sperimentazione ed assistenza tecnica.

Le provvidenze di cui alla presente legge saranno accordate con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole e associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori e/o giovani coimprenditori e alle cooperative.

Art. 2.

Interventi per le attività di sperimentazione

La giunta regionale è autorizzata a finanziare, sulla base di specifici programmi, le attività di sperimentazione da affidare alle stazioni ed istituti sperimentali, agli istituti universitari, all'E.S.A.V., nonché ad altri enti ed organismi riconosciuti idonei dalla giunta stessa.

Art. 3.

Assistenza tecnica

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare approva i programmi delle attività di assistenza tecnica, di informazione socio-economica e promozione nel settore primario presentati dalle associazioni professionali e/o cooperative, nonché da altri organismi ritenuti idonei dalla giunta regionale.

Per gli interventi di cui al comma precedente, la Regione concorre al finanziamento delle predette attività concedendo sussidi sino ad un massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 4.

Assistenza alla cooperazione

Le attività di assistenza tecnica e gestionale alla cooperazione saranno svolte dall'E.S.A.V., in collaborazione con le organizzazioni cooperative, sulla base di appositi programmi approvati dalla giunta regionale.

Art. 5.

Assistenza tecnica nel settore fitosanitario

La giunta regionale approva i programmi di assistenza tecnica nel settore fitosanitario presentati da cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e loro consorzi, dell'E.S.A.V., nonché da altri enti riconosciuti idonei dalla giunta medesima, concedendo un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

L'osservatorio per le malattie delle piante di Verona provvede al coordinamento scientifico e metodologico delle iniziative.

Art. 6.

Interventi di istituti, enti ed organismi per la valorizzazione e tutela delle produzioni

Ai fini della valorizzazione delle produzioni, la giunta regionale puo concedere a istituti universitari, all'E.S.A.V., a consorzi di cooperative di produttori agricoli, ad associazioni di produttori e ad altri enti e associazioni ritenuti idonei, contributi per la realizzazione di attività dirette alle seguenti finalità: diffusione di informazione sull'andamento del mercato, sperimentazione di nuove tecniche di trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti, valorizzazione delle produzioni attraverso la promozione delle vendite nonché l'istituzione e la diffusione di marchi di qualità, potenziamento dei consorzi ed associazioni per tutela dei prodotti tipici del Veneto.

Art. 7.

Interventi per opere irrigue

Gli interventi nel settore delle infrastrutture pubbliche di bonifica — da eseguire ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 — riguardano:

l'ultimazione ed il completamento funzionale delle opere irrigue, nonché l'estendimento dell'irrigazione ivi comprese le opere di cumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazione e, comunque, di provvista di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali e loro ricerca;

le connesse opere di bonifica idraulica;

la manutenzione, il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione esistenti.

La giunta regionale provvede, direttamente od in concessione, all'effettuazione di studi e ricerche, alla redazione di piani generali di bonifica, alla realizzazione di impianti pilota per l'applicazione di nuove tecnologie, nonché alla diffusione di conoscenze tecniche del settore.

Per tali attività verrà riservato uno stanziamento non inferiore all'1,5 per cento del complessivo stanziamento disposto per il finanziamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

Art. 8.

Interventi per l'approvvigionamento idrico l'elettrificazione e la viabilità rurale

Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi nel settore delle infrastrutture civili a servizio delle zone agricole, la giunta regionale potrà concedere:

a) nell'interesse di una pluralità di aziende agricole, sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'esecuzione di opere di approvvigionamento di acqua potabile;

b) sussidi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'adduzione e la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo e domestico, con preferenza per le opere a servizio di pluralità di aziende agricole;

c) nell'interesse di una pluralità di aziende agricole, sussidi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali e interpoderali.

Le provvidenze di cui trattasi saranno accordate prioritariamente alle iniziative ricadenti in territori classificati montani o depressi ai sensi della vigente legislazione ed i relativi sussidi potranno essere elevati fino al 75 per cento.

Art. 9.

Strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole

Per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici, nonché di organici complessi zootecnici, comprese le reative attrezzature pertinenze, a giunta regionale può concedere alle cooperative e loro consorzi, agli enti ed associazioni di produttori istituti a termini di legge, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammessa e mutui integrativi, assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi per un importo massimo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.

In alternativa con tali provvidenze potranno essere concessi mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi fino alla concorrenza della spesa ammessa.

Il concorso regionale negli interessi sui predetti mutui, della durata massima di anni venti per l'ammortamento e di anni due per il preammortamento, contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni, sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.

Art. 10

Interventi sulle unità produttive per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie

Allo scopo di poter consentire alle unità produttive il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, possono essere concessi, ad aziende agricole singole od associate, mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi e contratti ai termini dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni.

Il concorso regionale su tali mutui, della durata massima di anni venti per l'ammortamento e di anni due per il preammortamento, sarà concesso in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 32.

In correlazione con quanto indicato nel primo comma, le provvidenze saranno innanzitutto dirette a:

I) favorire le iniziative volte a migliorare le condizioni di vita in campagna con particolare riguardo ai territori più sfavoriti, soprattutto mediante interventi che riguardano le abitazioni dei coltivatori diretti;

II) incentivare le iniziative che consentano di elevare i livelli di produttività delle imprese agricole mediante la realizzazione di opere intese a valorizzare le risorse offerte dal territorio e ad assicurare all'azienda la struttura e l'organizzazione rispondenti ad una economia di mercato.

Le agevolazioni creditizie, pertanto, saranno concesse in via prioritaria per le opere riguardanti:

a) la costruzione, l'ampliamento, il radicale riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, sem-

preché i medesimi si dedichino abitualmente e direttamente alla coltivazione del fondo e gli altri membri della famiglia esplichino prevalentemente attività agricole;

b) lo sviluppo dell'irrigazione mediante razionale impiego delle risorse idriche con preferenza per le iniziative che si effettuino in coordinazione con le opere pubbliche di bonifica e per quelle a carattere interaziendale che — realizzate comprensorialmente — consentano un più economico e razionale esercizio della pratica irrigua;

c) le sistemazioni idraulico-agrarie che rappresentano il presupposto fondamentale per il miglioramento delle condizioni di produzione sotto il profilo agronomico e per una razionale ed economica attuazione sia dell'irrigazione come della meccanizzazione delle operazioni colturali;

d) la costituzione, l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture zootecniche in aziende nelle quali sussistano i presupposti per l'esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica, in armonia con gli indirizzi stabiliti per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della zona.

Quando la spesa preventivata non supera i 25 milioni di lire, in alternativa con le suddette provvidenze, per la realizzazione delle opere previste dalla lettera *a*) del precedente comma, limitatamente all'ampliamento e il radicale riattamento di fabbricati rurali possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 40 per cento per le aziende che ricadono in territori classificati montani o depressi o in zone svantaggiate.

I mutui agevolati potranno essere concessi anche per le altre opere e lavori riconosciuti di miglioramento fondiario ai sensi della vigente legislazione in materia.

Nella concessione delle provvidenze di cui trattasi, oltre al rispetto delle priorità e delle condizioni indicate nei precedenti commi, sarà data la preferenza alle imprese diretto-coltivatrici a conduzione familiare singole od associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori o coimprenditori, nonché alle cooperative.

Art. 11.

Migliore utilizzazione dei foraggi e recupero dei terreni abbandonati o marginali

Per il potenziamento ed un più razionale impiego delle risorse foraggere, la giunta regionale può concedere, a favore di cooperative di allevatori e allevatori comunque associati, contributi fino al 50 per cento nelle spese di conduzione e/o per la raccolta ed utilizzazione dei foraggi provenienti da terreni abbandonati nonché, contributi fino al 50 per cento per la sistemazione e il miglioramento produttivo delle aree marginali.

Art. 12.

Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico

Per favorire il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo ai bovini, la giunta regionale può concedere i seguenti benefici:

1) contributi di entità forfetizzata alle associazioni provinciali allevatori:

a) per l'effettuazione dei controlli funzionali, commisurati:

al numero delle femmine sottoposte a controllo;

alla consistenza aziendale delle femmine controllate;

alla situazione ambientale e produttiva delle singole zone;

b) per l'attività di selezione per le aziende che aderiscono ai programmi di selezione condotti dalle associazioni di razza, commisurati:

alla consistenza dei capi iscritti nei singoli allevamenti;

alla situazione ambientale e produttiva delle singole zone.

2) *a*) premi pro-capite di entità forfetizzata dell'importo massimo di L. 20.000 — elevabili fino ad un massimo di L. 30.000 nei territori montani — a corrispondere alle aziende che aderiscono alla selezione, per tutte le bovine che hanno chiuso ufficialmente la lattazione nell'anno precedente; l'entità dei premi suddetti sarà rapportata all'incremento medio produttivo annuo di latte nonché alla consistenza delle bovine controllate in ciascun allevamento;

b) per il sostegno dell'allevamento equino in selezione appartenente alle razze Cavallo agricolo italiano da « tiro pesante rapido » e « avelignese », premi pro-capite annui forfetizzati dell'importo massimo di L. 50.000, elevabile a L. 100.000 nei territori montani, per le cavalle selezionate presenti nelle aziende all'atto delle rassegne effettuate dall'apposita commissione del libro genealogico;

3) *a*) contributi forfettari, con congrua maggiorazione nei territori montani, per ogni intervento di fecondazione artificiale praticato con seme di tori miglioratori;

b) per le cavalle selezionate, appartenenti alle razze di cui al predetto punto 2/*b*, contributi forfettari per ogni intervento di fecondazione, praticato con stalloni regolarmente abilitati al servizio di monta;

4) contributi fino all'80 per cento all'istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico sulle spese per l'attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione nel settore della fecondazione artificiale con particolare riguardo alla individuazione del valore genetico dei riproduttori da immettere in fecondazione artificiale specialmente appartenenti alla specie bovina;

5) in alternativa alle provvidenze creditizie previste dall'art. 14 della presente legge, è disposta la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento per l'acquisto di:

riproduttori maschi della specie bovina da parte di tenutari di stazioni di monta pubblica in territori classificati montani;

riproduttori selezionati di ambo i sessi appartenenti alla specie equina, ovina e caprina da parte di allevatori associati e singoli;

suini selezionati da riproduzione esclusivamente di sesso maschile.

I contributi di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo sono concessi ad allevatori singoli ed associati tramite enti ed organizzazioni operanti nel settore zootecnico nelle misure stabilite dalla giunta regionale.

Art. 13.

Profilassi e cura di malattie animali

Per il completamento del programma di studi e ricerche per la lotta contro l'infertilità delle bovine è rifinanziata la legge regionale 28 giugno 1974, n. 37.

In aggiunta ad una adeguata e qualificata azione di assistenza tecnica quale prevista all'art. 3 della presente legge, verranno realizzati dai servizi veterinari locali i seguenti interventi sanitari:

diagnosi precoce gratuita di gravidanza nelle bovine sottoposte a fecondazione artificiale;

diagnosi gratuita della infertilità (parte infettiva alimentare, metabolica e manageriale) e cura gratuita delle malattie, della sfera genitale fino a gravidanza ottenuta;

immunizzazione gratuita delle bovine madri e dei vitelli negli allevamenti in cui l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ritenga opportuno l'intervento;

controllo gratuito obbligatorio del materiale seminale dei tori adibiti e da adibire alla fecondazione naturale;

controllo sierologico annuale dei tori dei centri di fecondazione artificiale per la diagnosi dell'influenza bovina.

Possono essere concessi contributi all'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per lo studio, la sperimentazione e l'allestimento di presidi immunizzanti contro le malattie enteriche neonatali dei bovini.

Detti vaccini saranno ceduti dall'istituto predetto a prezzo da determinarsi di anno in anno con apposito decreto del presidente della giunta regionale in relazione ai costi di produzione ed ai contributi erogati.

Art. 14.

Provvidenze per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

Allo scopo di promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale, ad imprenditori agricoli singoli ed associati, a stalle sociali e loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori possono essere concessi prestiti assistiti dal concorso regionale negli interessi per l'acquisto di bestiame da allevamento e riproduzione e di attrezzature zootecniche necessarie per la gestione degli allevamenti.

I predetti prestiti — contratti ai termini dell'art. 2, punto 2) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni — avranno la durata massima di anni cinque.

Il concorso regionale su tali prestiti sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.

I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti, alle cooperative ed alle altre forme associative di produttori.

Possono altresì essere concessi agli allevatori premi forfetizzati dell'entità massima di L. 20.000 per ciascun vitello scolostrato venduto e collocato presso centri cooperativi di svezzamento vitelli — con preferenza per quelli di grado superiore alpino — la cui attività sia opportunamente collegata con quella di ingrasso e/o allevamento.

I suddetti premi forfetizzati saranno corrisposti alle aziende tramite i centri di svezzamento.

Art. 15.

Interventi particolari in zootecnia

Con riferimento al disposto della legge regionale 16 luglio 1976, n. 26, la Regione può concorrere fino al 100 per cento delle spese sostenute dall'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, nonché della latteria «P. Marconi di Thiene» per l'acquisto di apposite attrezzature e per la conseguente effettuazione di analisi fisico-chimico-batteriologiche su campioni di latte, per la valutazione del latte secondo qualità.

Per una più adeguata valorizzazione del settore bachisericolo a favore di istituti e centri all'uopo individuati dalla giunta regionale ed operanti istituzionalmente con specifica qualificazione, possono essere concessi:

finanziamenti per lo sviluppo di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;

contributi fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa per lo svolgimento di programmi di sperimentazione e selezione finalizzati al miglioramento genetico del seme bachi.

Tali programmi dovranno essere predisposti in maniera coordinata tra i predetti istituti o centri ed approvati preventivamente dalla giunta regionale.

Per il proseguimento di azioni di miglioramento della produzione ippica agricola regionale, la Regione può concorrere al finanziamento dell'istituto di incremento ippico di Ferrara per le spese inerenti i servizi prestati dal medesimo nell'interesse della Regione.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la regione Emilia-Romagna.

Art. 16.

Interventi per il miglioramento e la valorizzazione dell'ortofrutticoltura e della viticoltura e dell'olivicoltura

Per favorire la diffusione e l'impiego di materiale genetico di moltiplicazione, nonché di sementi qualificate sotto il profilo sanitario e varietale al fine di ottenere produzioni di comprovato pregio che presentino convenienti prospettive di collocamento sul mercato, alle imprese singole ed associate potrà essere concesso un contributo fino al 40 per cento delle spese di acquisto riconosciute ammissibili.

Per il rinnovo degli impianti frutticoli, viticoli ed olivicoli, obsoleti o inidonei, ricostituiti, secondo criteri compatibili con le esigenze della meccanizzazione, possono essere concessi agli imprenditori singoli ed associati contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

In particolare, per gli impianti viticoli le provvidenze di cui al precedente comma saranno accordate limitatamente ai territori nei quali vengono prodotti vini di particolare pregio o tipici, nonché per l'impianto di vigneti, coordinati in progetti programmati, nei territori collinari.

Per una più valida affermazione delle produzioni orticole tipiche regionali, anche attraverso un più adeguato orientamento del consumatore, possono essere concessi, alle associazioni di produttori ed agli enti rappresentativi del settore, contributi fino all'80 per cento delle spese sostenute per l'effettuazione di mostre e mercati.

Art. 17.

Interventi per il settore della pesca

A favore di cooperative e loro consorzi, nonché ad enti, associazioni e in via subordinata a privati esercenti la pesca e l'acquacoltura, può essere concesso un concorso negli interessi — in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 32 — su prestiti della durata massima di cinque anni per le seguenti finalità:

a) costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate;

b) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca di potenza non superiore a 7 HP fiscali per i motori fuoribordo e a 50 HP fiscali per i motori entrobordo;

c) acquisto di reti ed attrezzature per la pesca;

d) acquisto di automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo;

e) impianto ed acquisto di attrezzature, per spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori;

f) acquisto di novellame da destinare a ripopolamento intensivo e semintensivo.

L'importo massimo della spesa ammissibile ai fini della concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi è pari a:

lire 50 milioni per le cooperative e loro consorzi, associazioni ed enti;

lire 20 milioni per pescatori singoli.

In alternativa al concorso negli interessi, per le iniziative attuate da parte dei pescatori di professione, sia autonomi che soci di cooperative, possono essere concessi contributi in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile commisurata nell'importo massimo di lire 6 milioni.

Art. 18.

Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della itticoltura

La giunta regionale, per il miglioramento, l'incremento ed il potenziamento delle produzioni ittiche nelle acque interne e vallive del Veneto, può concedere ad enti esercenti la pesca e l'acquacoltura, a cooperative di produttori e loro consorzi, ad associazioni di produttori ed in via subordinata a produttori singoli, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 25 per cento della spesa ammissibile per:

a) la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti di piscicoltura, molluschicoltura ed acquacoltura in genere;

b) l'acquisto, la sistemazione ed il potenziamento di impianti fissi e mobili di cattura, ossigenazione, stabulazione ed allevamento in valli, stagni ed altri bacini idonei all'allevamento del pesce e dei molluschi eduli;

c) la realizzazione di opere destinate al miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre.

Il suddetto contributo può essere elevato fino ad un massimo del 50 per cento limitatamente alle cooperative che abbiano l'effettiva e totale disponibilità del prodotto dei soci che esercitano l'attività a tempo pieno.

Per la quota di spesa ammessa non coperta da contributo, possono essere concessi mutui integrativi, assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Il concorso regionale negli interessi su detti mutui — della durata massima di anni venti per l'ammortamento e di anni due per il preammortamento — sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.

Art. 19.

Potenziamento delle strutture di trasformazione e di valorizzazione

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti della pesca, della molluschicoltura, dell'acquacoltura ivi compreso l'acquisto del terreno necessario per la realizzazione degli impianti medesimi, nonché per l'acquisto di strutture preesistenti, possono essere concessi a cooperative di pescatori e loro consorzi, ad associazioni a carattere di mutualità e senza fini di speculazione, ad associazioni di produttori costituite a norma di legge, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile ed un concorso negli interessi su mutui integrativi aventi le caratteristiche di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 20.

Valorizzazione delle produzioni

La giunta regionale è autorizzata a finanziare attività attuate da cooperative e loro consorzi, associazioni di produttori, costituite a norma di legge, enti pubblici ed imprese a partecipazione statale, per il miglioramento tecnico-economico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 21.

Interventi nelle aree di collina e montagna

Nelle aree montane e nelle aree svantaggiate della collina, delimitate o da delimitarsi in base alla direttiva comunitaria del 28 aprile 1975, n. 75/268, al fine di costituire idonee unità agro-economiche la Regione, per il conseguimento della migliore produttività dei terreni coltivati e il recupero e utilizzazione delle aree abbandonate e mal coltivate, promuove, nell'ambito dell'organizzazione del territorio ai fini socio-economici:

a) la realizzazione di infrastrutture quali opere di approvvigionamento idrico, elettrodotti, linee telefoniche, viabilità, secondo le vie indicate dai piani generali di sviluppo;

b) la cooperazione, l'associazionismo e formazione di società di imprese familiari.

Tali iniziative, attuate secondo le indicazioni dei piani generali di sviluppo, possono fruire del contributo regionale nella misura massima del 75 per cento.

Le funzioni amministrative, relative all'attuazione dei programmi da approvarsi dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sono esercitate dalle comunità montane che si avvalgono degli uffici tecnici della Regione.

Art. 22.

Interventi a favore di enti ed organismi associativi a sostegno della loro gestione e per la valorizzazione e difesa della produzione.

A favore di cooperative, loro consorzi, associazioni di produttori agricoli e zootecnici può essere concesso un contributo negli interessi nella misura massima del 10 per cento dell'importo di prestiti contratti per far fronte alle proprie necessità di gestione.

In alternativa alle provvidenze di cui al precedente comma, può essere concesso ai medesimi organismi ed enti, nei primi tre anni di attività, un contributo fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese complessive di gestione.

Le provvidenze di cui sopra saranno accordate prioritariamente ad organismi ad ampia base associativa con particolare riguardo a consorzi o federazioni di cooperative che operino, su consistenti basi territoriali, nei settori produttivi di maggior rilevanza per l'economia agricola regionale e che possiedano i necessari requisiti strutturali ed organizzativi per concorrere in maniera sostanziale al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche.

A favore di cooperative agricole, loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori, con preferenza a quelle con ampia base sociale, territoriale e idonea capacità operativa, può essere concesso un contributo negli interessi sui prestiti contratti per l'acquisto di cose utili alle aziende dei soci.

Il concorso regionale sui predetti prestiti della durata massima di sei mesi, sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.

I prestiti contemplati dal quarto comma saranno contratti rispettivamente ai termini dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni.

Il concorso regionale sui predetti prestiti sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.

Le agevolazioni previste nel presente e nel precedente articolo, qualora riguardino gli stessi scopi, non sono cumulabili tra loro.

Art. 23.

Prestiti agevolati per lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola

Per favorire lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola ai fini del miglioramento e della difesa delle produzioni, sia in termini quantitativi come qualitativi, di concorrere al contenimento o alla riduzione dei costi di produzione e di consentire più idonee condizioni per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ad imprenditori agricoli singoli o comunque associati, a cooperative agricole, ad associazioni di produttori nonché ad istituti o centri aventi per scopo l'assistenza tecnica o la formazione professionale nello specifico settore, possono essere concessi prestiti assistiti dal concorso regionale negli interessi per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

I predetti prestiti — contratti ai termini dell'art. 2, punto 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni — avranno la durata massima di cinque anni ed il concorso regionale sui medesimi sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.

I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti, alle cooperative ed alle altre forme associative di produttori.

Le agevolazioni di cui trattasi verranno inoltre accordate prioritariamente ai prestiti riguardanti l'acquisto di:

macchine operatrici ed eventuali attrezzature ad esse connesse che — trovando adeguato ed economico impiego nell'azienda o nelle aziende che devono servire — migliorino sul piano tecnico le operazioni colturali e di raccolta delle colture di pregio, della barbabietola, nonché dei foraggi e cereali foraggeri;

impianti ed attrezzature mobili per l'irrigazione e per la protezione delle colture di pregio.

Sarà, altresì, accordata priorità agli acquisti da parte di organismi cooperativi o di associazioni di produttori di macchinario, impianti ed attrezzature per la dotazione dei complessi da essi gestiti nonché per la prerefrigerazione, refrigerazione, congelamento e surgelamento e di mezzi frigoriferi di trasporto ai fini di consentire piu idonee condizioni nella raccolta e nella commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, lattiero-caseari e delle carni.

Art. 24.

Trasformazione di passività onerose

Alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e stalle sociali possono essere concessi, *una tantum*, mutui straordinari, assistiti dal concorso regionale negli interessi, per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 30 giugno 1978.

Il concorso regionale negli interessi su tali mutui — della durata massima di anni venti per l'ammortamento e di anni uno per il preammortamento — sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.

I mutui di cui trattasi — che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni — possono essere concessi per importi non superiori al 70 per cento delle predette passività, purché alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Agli effetti del presente articolo, sono considerate passività onerose quelle inerenti finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, unitamente ai relativi interessi, non assistiti dal concorso pubblico, nonché quelle derivanti da maggiori spese sostenute per la realizzazione e/o l'ampliamento degli impianti rispetto a quelle riconosciute ai fini del concorso pubblico per le quali il ripianamento potrà essere commisurato al 100 per cento delle spese riconosciute ammissibili.

Art. 25.

Fondo interbancario di garanzia

I prestiti ed i mutui agrari di cui alla presente legge sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26.

Anticipazione di fondi per il pagamento delle spese di attuazione dei regolamenti comunitari concernenti premi di nascita vitelli.

Per le spese relative all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti la corresponsione di premi per i vitelli afferenti alla campagna di commercializzazione della carne bovina 1977-78 nonché di successivi analoghi regolamenti C.E.E. in materia, potranno essere predisposte, a favore delle associazioni provinciali allevatori, adeguate anticipazioni reintegrabili a seguito delle introitazioni dei previsti rimborsi convenuti con l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo.

Art. 27.

Anticipazione di fondi per il pagamento delle spese relative alla tenuta dei libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali.

Per le spese relative alla tenuta dei libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali, potranno essere predisposte, a favore delle associazioni provinciali allevatori, adeguate anticipazioni reintegrabili a seguito delle introitazioni dei previsti finanziamenti da parte dello Stato.

Art. 28.

Competenze istruttoria progetti bonifica

Per l'istruttoria tecnica e amministrativa dei progetti di bonifica, di cui all'art. 17 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, il limite di competenza della commissione consultiva in materia di lavori pubblici è elevato fino ad un miliardo di lire.

Art. 29.

Disposizioni transitorie per l'applicazione delle altre leggi regionali vigenti in materia

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per gli analoghi interventi previsti dalle altre leggi regionali vigenti in materia, con l'esclusione di quelle la cui istruttoria sia stata già formalizzata ai sensi e per gli effetti degli specifici disposti legislativi.

Potranno beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge anche le domande presentate ai sensi di altre leggi regionali, in quanto compatibili con gli interventi da essa previsti.

Art. 30.

Procedure

La giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede a stabilire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e determina, altresì, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione delle provvidenze da essa previste.

Art. 31.

Agevolazioni tributarie

Per gli interventi di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dalla vigente legislazione statale in materia.

Art. 32.

Determinazione del concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio

Il concorso regionale per i prestiti ed i mutui di cui agli articoli della presente legge è ragguagliato:

per gli interessi semplici, alle differenze tra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento a quelli calcolati al tasso a carico dei beneficiari;

per l'ammortamento, alle differenze tra la rata, annua o semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento, e quella calcolata al tasso agevolato a carico dei mutuatari.

Per le operazioni di credito agrario il tasso massimo praticabile dagli istituti ed enti di credito è quello determinato ai sensi della vigente normativa statale.

Per le operazioni di credito peschereccio il tasso massimo praticabile verrà convenuto tra la giunta regionale e gli istituti ed enti di credito autorizzati ad operare nel settore.

I tassi massimi di cui ai precedenti commi sono fissati al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle.

Le misure del concorso regionale negli interessi vengono stabilite periodicamente dalla giunta regionale con apposita deliberazione entro il limite massimo del 9 per cento elevabile al 12 per cento nei territori classificati montani, fermo restando che il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere inferiore rispettivamente al 6 per cento ed al 4 per cento.

Art. 33.

Gestione delle spese per gli interventi

La gestione delle spese per gli interventi di cui alla presente legge viene effettuata in conformità di quanto stabilito dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il concorso regionale negli interessi sulle operazioni di credito agrario e di credito peschereccio verrà liquidato sulla base di appositi elenchi dei prestiti o dei mutui perfezionati trasmessi dagli istituti od enti finanziatori.

Art. 34.

Prosecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 21

Gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1978, n. 21, potranno essere effettuati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della legge medesima, anche per le domande presentate a tutto il 30 ottobre 1978 e per le quali la giunta regionale assume le proprie deliberazioni entro il 31 dicembre 1978.

Per la concessione delle relative provvidenze si applicano i criteri, le procedure e le modalità stabilite dalla presente legge per analoghi interventi.

Art. 35.

Per gli interventi stabiliti dalla presente legge sono fissati i seguenti stanziamenti di spesa:

art. 2: lire 600 milioni per l'esercizio 1978;
art. 3: lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978;
art. 4: lire 100 milioni per l'esercizio 1978;
art. 5: lire 550 milioni per l'esercizio 1978;
art. 6: lire 600 milioni per l'esercizio 1978;
art. 7: lire 20.700 milioni per l'esercizio 1978;
art. 8: lire 4.000 milioni per l'esercizio 1978;
art. 9, primo comma (contributi in unica soluzione): lire 3.500 milioni per l'esercizio 1978;
art. 9, commi secondo e terzo, art. 10, commi primo, secondo e terzo, art. 24: per il concorso negli interessi di ammortamento lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1997; per il concorso negli interessi di pre-ammortamento lire 2.500 milioni per gli esercizi 1979 e 1980;
art. 10, quinto comma (contributi in unica soluzione): lire 2.163 milioni per l'esercizio 1978;
art. 11: lire 50 milioni per l'esercizio 1978;
art. 12, punto 1): lire 1.800 milioni per l'esercizio 1978;
art. 12, punto 2): lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978;
art. 12, punti 3) e 4): lire 700 milioni per l'esercizio 1978;
art. 12, punto 5): lire 150 milioni per l'esercizio 1978;
art. 13, primo comma: lire 250 milioni per l'esercizio 1978;
art. 13, secondo comma: lire 800 milioni per l'esercizio 1978;
art. 13, commi terzo e quarto: lire 100 milioni per l'esercizio 1978;
art. 14, primo comma, lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1982;
art. 14, quinto comma: lire 100 milioni per l'esercizio 1978;
art. 15, primo comma: lire 200 milioni per l'esercizio 1978;
art. 15, secondo comma: lire 30 milioni per l'esercizio 1978;
art. 15, quarto comma: lire 150 milioni per l'esercizio 1978;
art. 16, primo comma: lire 240 milioni per l'esercizio 1978;
art. 16, secondo e terzo comma: lire 1.300 milioni per l'esercizio 1978;
art. 16, quarto comma: lire 120 milioni per l'esercizio 1978;
art. 17, primo comma: lire 100 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1982;
art. 17, terzo comma: lire 200 milioni per l'esercizio 1978;
art. 18, primo comma: lire 1.200 milioni per l'esercizio 1978;
articoli 18, terzo comma, e 19 (concorso negli interessi su mutui):
per il concorso negli interessi di ammortamento lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1997;
per il concorso negli interessi di pre-ammortamento lire 1.000 milioni per gli esercizi 1979 e 1980;
art. 19, contributi in unica soluzione: lire 700 milioni per l'esercizio 1978;
art. 20: lire 250 milioni per l'esercizio 1978;
art. 21: lire 1.630 milioni per l'esercizio 1978;
art. 22, commi primo e secondo: lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978;
art. 22, quarto comma: lire 500 milioni per l'esercizio 1978;
art. 23: lire 1.700 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1982;
art. 26: lire 500 milioni per l'esercizio 1978;
art. 27: lire 1.800 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 36.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1978 in lire 54.283 milioni, si provvede come segue:

in quota a lire 13.000 milioni, relativi agli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 (per 2.000 milioni), 9, primo comma, 17, 18, 19, 20 e 7 (limitatamente a lire 1.200 milioni), median-

te riduzione, rispettivamente in lire 8.000 milioni e 5.000 milioni, dei capitoli: 096209750 « Fondo globale spese d'investimento normali » (partita: « Finanziamenti integrativi per l'attuazione del progetto agricolo-alimentare ») e 096209760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Finanziamento integrativo per l'attuazione del progetto agricolo-alimentare »), dello stato di previsione per l'esercizio 1978;

in quanto a lire 22.370 milioni, relativi agli interventi di cui agli articoli 11, 12 — punti 2, 3, 4 e 5 — 14, 15, 16, 21, 27, 7 (limitatamente a lire 14.500 milioni), mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

in quanto a lire 2.950 milioni, relativi agli interventi di cui agli articoli 12, punto 1), e 13, mediante le previste assegnazioni statali per gli stessi scopi specifici;

in quanto a lire 13.663 milioni, relativi agli interventi di cui agli articoli 7 (per 5.000 milioni), 8 (per 2.000 milioni), 9, secondo e terzo comma, 10, commi primo, secondo e quarto degli articoli 22 e 24 mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge 1° luglio 1977, n. 403;

in quanto a lire 2.300 milioni, relativi agli interventi di cui agli articoli 26 e 27, mediante l'iscrizione di entrate per pari importo, a fronte delle anticipazioni di cassa.

Negli esercizi 1979 e successivi la spesa troverà copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale 1978-1980 (cat. I, tit. VII), nonchè nelle previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e 1° luglio 1977, n. 403.

I limiti d'impegno, previti dagli articoli 9, commi secondo e terzo, 10, commi primo, secondo e terzo, e 24, e quantificati al precedente art. 34, dall'esercizio 1983 troveranno copertura secondo le disposizioni dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa, la giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure e agli adempimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle assegnazioni stesse, con esclusione degli atti dai quali sorga l'obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 37.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		Competenza		Cassa
In aumento:				
Cap. 023002056. — Assegnazione per adempimenti stabiliti dall'AIMA in attuazione regolamenti comunitari per premi vitelli	L.	500.000.000		—
Cap. 024002191. — Assegnazione per spese relative alla tenuta dei libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali (capitolo di nuova istituzione)	»	1.800.000.000		—
	L.	2.300.000.000		—

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		Competenza		Cassa
In diminuzione:				
Cap. 096209750	L.	8.000.000.000		—
Cap. 096209760	»	5.000.000.000		—
Fondo finale di cassa . .	»	—	L.	15.300.000.000
	L.	13.000.000.000	L.	15.300.000.000
In aumento:				
Cap. 011301411. — Programmi di sperimentazione (capitolo di nuova istituzione) . .	L.	600.000.000	L.	600.000.000
Cap. 011301412. — Programmi di assistenza tecnica (capitolo di nuova istituzione) . .	L.	1.000.000.000	L.	1.000.000.000
Cap. 011301413. — Assistenza tecnica alla cooperazione (capitolo di nuova istituzione)	»	100.000.000	»	100.000.000
Cap. 011301414. — Assistenza tecnica settore fito-sanitario (capitolo di nuova istituzione)	»	550.000.000	»	550.000.000
Cap. 011301415. — Valorizzazione e tutela delle produzioni (capitolo di nuova istituzione)	»	600.000.000	»	600.000.000
Cap. 011101011. — Infrastrutture pubbliche di bonifica (capitolo di nuova istituzione)	»	1.200.000.000	»	1.200.000.000
Cap. 011101012. — Interventi per l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale (capitolo di nuova istituzione)	»	2.000.000.000	»	2.000.000.000
Cap. 011201326. — Contributi in unica soluzione per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole (capitolo di nuova istituzione)	»	3.500.000.000	»	3.500.000.000
Cap. 013201636. — Concorso negli interessi per la piccola pesca (capitolo di nuova istituzione)	»	100.000.000	»	100.000.000
Cap. 013201637. — Contributi in unica soluzione per la piccola pesca (capitolo di nuova istituzione)	»	200.000.000	»	200.000.000
Cap. 013201638. — Contributi in unica soluzione per lo sviluppo dell'acquacoltura e della vallicoltura (capitolo di nuova istituzione)	»	1.200.000.000	»	1.200.000.000
Cap. 013201639. — Contributi in unica soluzione per il potenziamento delle strutture di trasformazione e di valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (capitolo di nuova istituzione)	»	700.000.000	»	700.000.000
Cap. 013201640. — Finanziamenti per il miglioramento tecnico-economico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (capitolo di nuova istituzione) .	»	250.000.000	»	250.000.000
Cap. 013201641. — Concorso negli interessi su mutui ventennali per strutture ed impianti per il miglioramento e la valorizzazione della produzione nei settori della pesca, acquacoltura ed itticoltura (capitolo di nuova istituzione) . .	»	1.000.000.000	»	1.000.000.000
Cap. 011201145. — Spesa adempimenti stabiliti dalla AIMA in attuazione regolamenti comunitari per premi vitelli	»	500.000.000	»	500.000.000
Cap. 011301416. — Anticipazioni per interventi per la tenuta di libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali	»	1.800.000.000	»	1.800.000.000
	L.	15.300.000.000	L.	15.300.000.000

Alle variazioni di bilancio conseguenti all'attribuzione di assegnazioni statali provvederà la giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 38.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. 55.

Rifinanziamento e integrazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77, concernente provvedimenti per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio 1978 il « fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni per la costituzione di aree per insediamenti produttivi relativi all'artigianato », istituito con la legge regionale 9 giugno 1975, n 77, è incrementato di lire 1.500 milioni e per le finalità previste dal successivo art. 5 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77, è sostituito dal seguente: « Le somme erogate ai soggeti di cui all'articolo precedente possono essere utilizzati direttamente dai medesimi o, a seguito di successiva ripartizione in quote non inferiori a L 80.000.000, dai soggetti consorziati incaricati della esecuzione dei singoli interventi, o anche da società cooperative o consorzi costituiti fra imprese artigiane singole o associate per la realizzazione e gestione di aree artigianali attrezzate. In quest'ultimo caso l'impiego delle somme deve avvenire previa stipula di una convenzione che stabilisca fra l'altro tempi, modalità, garanzie e vincoli.

Le somme concesse devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi indicati al primo comma dell'art. 2 e gli insediamenti produttivi artigianali devono essere realizzati mediante piani particolareggiati, o piani redatti ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, oppure piani di lottizzazione convenzionati ai sensi della vigente legislazione urbanistica.

Nei casi regolati dall'art. 7 della legge n. 865/1971 l'autorizzazione regionale di cui al primo comma del citato articolo, ove richiesta, viene rilasciata contestualmente all'ammissione ai benefici ».

Art. 3.

All'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77, è aggiunto il seguente comma: « La quota di rimborso è ridotta al 60 per cento per i comuni che attuano il piano di zona per gli insediamenti artigianali ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

Art. 4.

In via transitoria, limitatamente alla ripartizione della disponibilità finanziaria determinata dalla presente legge, è sospeso il disposto di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77.

Art. 5.

Per le medesime finalità indicate all'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77, possono essere concessi, altresì, contributi in unica soluzione a società cooperative e consorzi costituiti tra imprese artigiane per la realizzazione e per la gestione di aree artigianali attrezzate.

I contributi di cui al precedente comma non possono eccedere il 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed essere superiore a lire 50 milioni.

I contributi, in ogni caso, sono utilizzabili per la realizzazione di apposite lottizzazioni convenzionate ai sensi della vigente legislazione urbanistica e non sono cumulabili con altre agevolazioni creditizie o provvidenze contributive a carico della Regione o di qualsiasi altro ente per lo stesso fine.

Art. 6.

All'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora i soggetti beneficiari dei contributi non siano nelle condizioni di richiedere l'erogazione delle somme ad essi assegnate entro due anni dalla deliberazione della giunta regionale, il contributo decade automaticamente. Sono fatte salve condizioni documentate di particolare emergenza. La somma corrispondente viene assegnata ad altro richiedente dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ».

Art. 7.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 5 devono essere presentate, entro e non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da:

a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto sociale della cooperativa o del consorzio;

b) copia notarile dell'atto di acquisto o degli atti attestanti la disponibilità dell'area;

c) dichiarazione del sindaco che la destinazione d'uso dell'area è conforme all'azzonamento previsto dallo strumento urbanistico vigente;

d) progetto di massima, relazione illustrativa e preventivo di spesa per l'iniziativa.

Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle domande pervenute, delibera l'individuazione dei beneficiari fra i richiedenti di cui al comma precedente e la determinazione dell'ammontare dei contributi da concedere e delle eventuali direttive per la realizzazione e gestione delle aree.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L 2.000.000.000, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del cap. 096209760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Aree attrezzate per l'artigianato »), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 9.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 096209760	L. 2.000.000.000	—
In aumento:		
Cap. 022002060. — Provvedimenti per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate	L. 1.500.000.000	—
Cap. 022002066. — Contributi a società cooperative tra imprese artigiane per la realizzazione di aree artigianali attrezzate	» 500.000.000	—
	L. 2.000.000.000	—

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. 56.

Celebrazione del 30° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto, nella ricorrenza del 30° anniversario della Costituzione attua, promuove e sostiene attività ed iniziative rivolte a diffondere e valorizzare il patrimonio storico culturale e politico derivante dalla Resistenza, al quale sono ispirati i principi della Carta costituzionale, che costituisce il fondamento della vita libera e democratica della Repubblica.

Art. 2.

Le attività per il raggiungimento delle finalità stabilite dall'articolo precedente possono consistere in:

a) iniziative per la diffusione fra i giovani nelle scuole e nei luoghi di lavoro della conoscenza della storia della Resistenza e dei principi della Carta costituzionale;

b) iniziative culturali e manifestazioni per ricordare e fare vivere gli ideali della Resistenza e della Costituzione repubblicana, anche d'intesa con i comuni, le province, le autorità militari e scolastiche e le organizzazioni sindacali;

c) allestimento di mostre, organizzazione di convegni, sostegno di iniziative promosse per gli stessi fini da altri enti;

d) pubblicazione di studi, ricerche e saggi sulla Resistenza e sulla Costituzione;

e) altre iniziative non previste espressamente nel presente articolo purché rispondenti alle finalità della presente legge.

Art. 3.

L'elaborazione e la definizione del programma delle attività ed iniziative è affidata al comitato regionale unitario per la difesa dell'ordine democratico già istituito presso il consiglio regionale presieduto dai presidenti della giunta e del consiglio regionale.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale cura la realizzazione del programma e adotta i necessari provvedimenti.

Art. 4.

Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 50.000.000 per gli esercizi 1978-79 che farà carico al bilancio del consiglio regionale.

Alla spesa per l'esercizio 1978 si fa fronte utilizzando, per il corrispondente ammontare, le economie del bilancio del consiglio regionale dell'esercizio 1977, risultanti dal rendiconto approvato in data 13 luglio 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. 57.

Norme per lo snellimento delle procedure nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

La presente legge disciplina, al fine di accelerarle, le procedure amministrative che riguardano le materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici di interesse regionale, anche in attuazione della legge statale 3 gennaio 1978, n. 1.

Titolo II

ORGANI REGIONALI E LORO ATTRIBUZIONI NELLE MATERIE DELL'URBANISTICA E DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 2.

Commissione tecnica regionale

L'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, anche in relazione alle successive integrazioni dello stesso, è così sostituito:

« E' istituita la commissione tecnica regionale.

Essa è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un componente della giunta dallo stesso designato, a seconda che nella seduta si tratti delle materie dell'urbanistica o dei lavori pubblici ed è così composta:

a) da cinque esperti di cui tre della maggioranza e due delle minoranze, eletti dal consiglio regionale per la durata della legislatura;

b) dal dirigente della segreteria regionale per il territorio;

c) dal direttore del dipartimento piani, programmi e legislativo;

d) dal direttore del dipartimento per l'urbanistica e la ecologia;

e) dal direttore del dipartimento per i lavori pubblici;

f) dal direttore del dipartimento per la viabilità e i trasporti;

g) dal direttore del dipartimento delle foreste e dell'economia montana;

h) dal responsabile della sezione legislativa del dipartimento piani, programmi e legislativo;

i) dal medico provinciale;

l) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile regionale;

m) dal direttore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:

n) il presidente del magistrato alle acque di Venezia, o il presidente del magistrato del Po;

o) il capo compartimento dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Il presidente della giunta regionale può nominare un vice presidente scegliendolo fra i componenti della commissione.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario designato dalla giunta regionale.

Ogni componente, che faccia parte della commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale, può farsi sostituire da altro membro dello stesso ufficio.

Per gli uffici di cui alle lettere *i*), *l*), *m*), del secondo comma e *n*), *o*), del terzo comma, di volta in volta è chiamato a partecipare il dirigente dell'ufficio competente per territorio.

In relazione alle materie trattate, il presidente della commissione deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti interessati, quando ne facciano richiesta, e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici di chiara fama o invitare dirigenti di altri uffici statali».

Art. 3.

Attribuzioni della commissione tecnica regionale

L'art. 9 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, è sostituito dal seguente: «La commissione tecnica regionale esercita le funzioni tecnico-amministrative di carattere consultivo relative alle attribuzioni proprie degli organi della Regione attinenti all'urbanistica, alle opere pubbliche, alle acque e agli impianti elettrici.

In particolare spetta alla commissione esprimere il parere in ordine:

1) agli strumenti urbanistici e territoriali regionali e comprensoriali e loro varianti;

2) agli strumenti urbanistici generali intercomunali e comunali e loro varianti;

3) ai piani delle comunità montane, previsti dall'art. 5, lettera *c)*, della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11;

4) ai progetti delle opere pubbliche di competenza regionale di importo superiore a lire 750 milioni;

5) alle vertenze contrattuali riguardanti richieste di maggiori compensi e alle riserve per le opere ammesse a fruire di contributi regionali;

6) alle autorizzazioni sia definitive che provvisorie alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche di competenza regionale quando interessino i territori di due o più province o più regioni, agli effetti di cui agli articoli 111 e 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n 1775, e successive modificazioni, nonché alle eventuali osservazioni ed opposizioni di cui all'art. 112 dello stesso testo unico relative alle stesse linee;

7) alle dichiarazioni di pubblica utilità e d'indifferibilità ed urgenza dei lavori relativamente alle opere per le quali dette dichiarazioni non siano già disposte per legge;

8) alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche nell'ambito della delega conferita con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei casi in cui il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, fa riferimento al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

9) ai progetti tecnico-economici di rilevante interesse regionale ogni qualvolta ne sia espressamente richiesta da organi della Regione».

Art. 4.

Attribuzioni del comitato tecnico regionale

Il comitato tecnico regionale, di cui all'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, esercita pure funzioni consultive per quanto riguarda:

a) le varianti parziali di piani regolatori generali e regolamenti edilizi anche con annesso programma di fabbricazione che non incidono sui criteri informatori dei piani stessi;

b) i programmi pluriennali di attuazione di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61;

c) la delimitazione dei centri edificati, ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) i piani di edilizia economica e popolare anche se in variante agli strumenti urbanistici;

e) le lottizzazioni previste dall'art. 14 della legge regionale 8 settembre 1974, n. 49;

f) i regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e loro varianti;

g) i piani particolareggiati dei centri storici;

h) le localizzazioni di edilizia ospedaliera, universitaria, scolastica, alberghiera, di poste e telecomunicazioni, impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica ed impianti tecnologici di pubblico interesse, in attuazione delle vigenti leggi, quando comportano varianti agli strumenti urbanistici;

i) tutti gli strumenti urbanistici non soggetti all'attività consultiva della commissione tecnica regionale.

Per le materie attribuite ai comprensori, il comitato esercita le funzioni fino a quando non saranno costituiti gli organi tecnici di cui all'art. 6 della presente legge.

Al comitato si applicano i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, come sostituito dal precedente art. 2.

Art. 5.

Composizione ed attribuzioni della commissione consultiva in materia di lavori pubblici

L'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, anche in relazione alle successive integrazioni dello stesso, è così sostituito: «Presso ogni ufficio del genio civile regionale è istituita una commissione consultiva in materia di lavori pubblici.

La commissione è composta da:

il direttore dell'ufficio regionale del genio civile che la presiede;

l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale quale vice presidente;

il medico provinciale;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato dipartimentale delle foreste;

un tecnico laureato del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia;

un tecnico laureato del dipartimento per i lavori pubblici.

I tecnici laureati sono designati dal segretario regionale per il territorio. Funge da segretario un dipendente dell'ufficio del genio civile regionale nominato dal presidente della commissione.

Ogni componente che faccia parte della commissione, può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio di volta in volta a ciò delegato.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto, funzionari di altri uffici statali e regionali.

I rappresentanti degli enti interessati devono essere invitati, a loro richiesta, alle riunioni della commissione.

Il presidente può rinviare alla commissione tecnica regionale per l'esame di merito progetti di particolare importanza, di sua iniziativa o su richiesta del presidente della commissione tecnica regionale.

La commissione consultiva esercita le funzioni consultive in ordine ai progetti di tutte le opere pubbliche di competenza regionale d'importo compreso tra lire 100 milioni e lire 750 milioni.

Esprime altresì parere, senza limite di valore, sugli stralci di progetti generali sui quali si è già espressa favorevolmente la commissione tecnica regionale, quando siano conforme riproduzione del progetto generale; si esprime, senza limite di valore, sull'aggiornamento dei prezzi di progetti di opere pubbliche sui quali si sia già espressa favorevolmente la commissione tecnica regionale, sempreché ciò non comporti variazioni tecniche.

La commissione consultiva esprime parere, senza limite di valore, sui verbali di concordamento nuovi prezzi, sulle eventuali proroghe contrattuali, sulle revisioni prezzi e su tutti gli altri atti di gestione di carattere tecnico ed amministrativo.

La stessa commissione esprime infine parere sulle autorizzazioni sia definitive che provvisorie alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche di interesse provinciale, agli effetti degli articoli 111 e 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché sulle eventuali osservazioni ed opposizioni di cui all'art. 112 dello stesso testo unico relative alle stesse linee».

Art. 6.

Pareri tecnici per i consigli di comprensorio

Per gli adempimenti di cui all'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, i consigli di comprensorio si avvalgono del parere della commissione consultiva di cui all'art. 5 della presente legge, integrata, di volta in volta, da tre esperti eletti dal consiglio di comprensorio interessato con voto limitato a due.

Art. 7.

Funzionamento delle commissioni

Per le opere pubbliche previste dalla presente legge gli organi di cui agli articoli precedenti sono tenuti ad emettere il parere entro novanta giorni dal ricevimento degli atti.

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

Per la validità delle adunanze degli organi predetti, è richiesta la presenza della metà dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Titolo III

URBANISTICA

Art. 8.
Approvazione dei progetti in variante agli strumenti urbanistici

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme previste dal presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 9.
Aree destinate all'edilizia scolastica

L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il 20 per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e dell'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro i termini di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 10.
Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale

Agli effetti del primo e ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge statale 3 gennaio 1978, n. 1; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.

Art. 11.
Espropriazioni per pubblica utilità Stati di consistenza

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai soggetti indicati dall'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili lo stato di consistenza del fondo, prescritto dagli articoli 71, primo comma e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

Per l'espropriazione di aree ricadenti nell'ambito dei piani di zona, dei piani di insediamenti produttivi definitivamente approvati, non è necessaria la procedura di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 12.
Restituzione dello strumento urbanistico

Quando uno strumento urbanistico venga restituito per la rielaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, dal momento della restituzione e fino a quello dell'approvazione regionale, l'attività edilizia, per la parte del territorio comunale in cui non esistono strumenti urbanistici in vigore, è limitata al rapporto di mc. 1 per ogni 100 mq.

Qualora il comune non provveda a riadottare il piano entro centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di restituzione, la giunta regionale nomina un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

Art. 13.
Revoca di strumenti urbanistici generali

La revoca dello strumento urbanistico generale adottato e trasmesso non può essere deliberata dal comune senza la contemporanea adozione di un nuovo strumento urbanistico.

Art. 14.
Pareri relativi ai beni ambientali e paesaggistici

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, i comuni non sono obbligati a dotarsi dei pareri della competente soprintendenza previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 6 per i piani di zona e dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 5 per i piani particolareggiati.

Titolo IV

LAVORI PUBBLICI

Art. 15.
Dichiarazione di pubblica utilità

Ferme restando le competenze relative all'assunzione di impegni di spesa previste dagli articoli 52 e 53 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 a parziale modifica dell'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, il Presidente della giunta regionale può delegare a funzionari in servizio presso la Regione la emanazione di decreti di approvazione dei progetti di opere pubbliche di interesse regionale e di tutti gli atti successivi eventualmente necessari al perfezionamento del procedimento amministrativo.

Con lo stesso provvedimento viene designato il funzionario che in caso di assenza o impedimento del funzionario delegato, provvede all'emanazione degli atti predetti.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti.

Per tutte le altre opere la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è dichiarata in applicazione dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 16.
Deliberazioni degli enti locali territoriali

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alla giunta o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.

Art. 17.
Attribuzione di competenze ai direttori degli uffici del genio civile regionale

Il direttore dell'ufficio del genio civile regionale competente per territorio:

a) esercita le funzioni consultive in ordine ai progetti di tutte le opere pubbliche di competenza regionale di importo non superiore a L. 100.000.000;

b) esprime parere, su richiesta del direttore del dipartimento per i lavori pubblici, in ordine alla congruità di eventuali aumenti d'asta e altri atti di gestione di carattere tecnico e amministrativo;

c) è autorizzato ad emettere gli atti inerenti al procedimento amministrativo relativi a tutte le opere pubbliche di competenza regionale, escluse le opere per le quali è richiesto il parere della commissione tecnica regionale, ad eccezione del provvedimento di approvazione e finanziamento dell'opera e dell'atto di approvazione della contabilità finale, a condizione che tali atti non comportino aumenti di spesa a carico del bilancio regionale;

d) rilascia i provvedimenti di subingresso e rinuncia di piccole derivazioni di acqua di cui all'art. 6 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e quelli relativi ai rinnovi di concessioni; per questi ultimi dovrà essere sentito il dipartimento per i lavori pubblici;

e) rilascia le licenze di attingimento di cui all'art. 56 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

f) autorizza l'impianto e l'esercizio di linee elettriche di interesse provinciale, previo parere della commissione consultiva nonché rilascia le autorizzazioni previste dall'art. 110 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 per le linee elettriche fino e non oltre i 150.000 Volts. Quando la linea elettrica interessi il territorio di due o più province l'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dal direttore del dipartimento per i lavori pubblici, sentita la commissione tecnica regionale.

Restano ferme le competenze attribuite con precedenti leggi ai direttori degli uffici del genio civile regionale.

Art. 18.

Aggiudicazione dei lavori

L'ente beneficiario del contributo regionale può esperire la gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori sulla base del solo parere favorevole degli organi consultivi di cui alla presente legge.

Alla stipulazione dei contratti con le imprese aggiudicatrici e alla consegna dei lavori si procederà dopo che sia intervenuta la formale approvazione del progetto da parte del presidente della giunta regionale e l'affidamento della concessione del mutuo da parte dell'istituto mutuante.

Qualora risulti comunque assicurato il relativo finanziamento, le gare per l'aggiudicazione dei lavori dovranno essere fissate non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione della intervenuta approvazione del progetto, a pena di decadenza del contributo.

Le somme, resesi così disponibili, sono utilizzate, su deliberazione della giunta regionale, per la concessione di ulteriori contributi, per eventuali maggiori spese derivanti dall'appalto di opere in corso già ammesse a contributo regionale.

Art. 19.

Aggiudicazioni in aumento

Le gare per l'aggiudicazione dei lavori andate deserte possono essere subito rinnovate con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione, sempre che sia comunque garantita la copertura della maggiore spesa.

Qualora non sia reperibile la copertura di una maggiore spesa, si può procedere in sede di aggiudicazione ad una riduzione delle opere appaltate proporzionale all'aumento verificatosi, sempreché la riduzione sia contenuta del quinto d'obbligo, salvo patti diversi con l'impresa aggiudicataria e sia comunque garantita la funzionalità dell'opera.

Tale facoltà è subordinata a parere del direttore di dipartimento per i lavori pubblici.

Se anche la gara in aumento va deserta, l'ente potrà aggiudicare i lavori a mezzo di trattativa privata.

La trattativa privata è consentita, quando l'aggiudicazione avviene senza aumento, anche dopo aver esperito una sola licitazione al ribasso.

La consegna e l'inizio dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni decorrenti dall'esecutività del contratto.

Qualora le opere interessino immobili da espropriare, il termine indicato nel comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.

Art. 20.

Aggiudicazione e trattativa privata

Per le opere pubbliche di interesse regionale l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente con la procedura del presente articolo, a condizione che:

1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;

3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al 5 per cento.

Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.

Art. 21.

Prestazioni di garanzia

Nei casi in cui per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso enti pubblici è prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 22.

Revisione dei prezzi in caso di anticipazione

Per le opere pubbliche di interesse regionale appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro del tesoro previsto all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.

L'aumento o la diminuzione che dà luogo alla revisione dei prezzi devono superare in ogni caso il 5 per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

Art. 23.

Lavori suppletivi o di variante

Gli eventuali lavori di variante o suppletivi a progetti approvati, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, possono essere eseguiti senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi né di formale approvazione superiore.

L'esecuzione dei maggiori e diversi lavori è consentita, anche con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e delle economie per i ribassi d'asta, a condizione che l'importo maggiorato non superi i sei quinti dell'originario e che tali maggiori e diversi lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera e non costituiscano sostanziali modifiche al progetto approvato.

I lavori suppletivi o di variante di cui al precedente comma, previo accertamento delle condizioni sopra riportate, saranno approvati unitamente al certificato di collaudo e sulla base del parere espresso dal collaudatore medesimo.

Nei casi di cui al comma precedente, le opere, qualunque sia il loro importo, sono soggette a collaudo.

La nomina del collaudatore delle opere è di competenza della giunta regionale.

Per le eventuali perizie suppletive e di variante che eccedono i limiti e i casi previsti dal presente articolo restano in

vigore le norme di cui alla succitata legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, nonché le vigenti procedure in materia di approvazione.

Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro tre mesi dalla data dell'incarico.

Art. 24.
Opere di somma urgenza e di bonifica e di difesa del suolo

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilita in lire 20 milioni.

Art. 25.
Opere finanziate in conto capitale dalla Regione

Per i lavori finanziati a totale carico della Regione o ammessi a fruire di contributi in conto capitale, la giunta regionale è autorizzata ad accreditare in favore degli enti interessati, su appositi conti speciali vincolati, il 90 per cento degli importi impegnati per ciascuna opera ammessa a contributo.

Il direttore dell'ufficio del genio civile regionale competente per territorio autorizza i prelievi in base agli stati di avanzamento dei lavori.

Gli interessi maturati sui fondi di cui al primo comma sono a credito della Regione.

Art. 26.
Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo

A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questo manchi, dal direttore dei lavori.

In caso di opere fruenti di contributo regionale, il visto di cui al comma precedente sarà apposto dal Direttore dell'ufficio del genio civile regionale.

Art. 27.
Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui

I mutui concessi con l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.

Art. 28.
Pagamenti in conto

A modifica del primo comma dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 29.
Collaudi

Per le opere i cui lavori importino, nel loro ammontare complessivo definitivo, escluse spese generali, per espropri ed I.V.A., una spesa inferiore a lire 100 milioni, si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori.

Nel caso di opere fruenti del contributo regionale, tale certificato va vistato dal direttore dell'ufficio del genio civile regionale.

Art. 30.
Norme sugli appalti

Per le opere pubbliche di interesse regionale si applicano le modifiche di cui agli articoli 29 e 36 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.
Abrogazione di norme precedenti

E' abrogata la legge regionale 24 aprile 1975, n. 40, ed ogni altra norma che sia in contrasto con la presente legge.

Art. 32.
Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. 58.
Edificabilità e tutela delle zone agricole.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità e definizioni

Per disciplinare l'edificazione nelle zone agricole, nella salvaguardia delle loro caratteristiche ambientali e produttive, sono definiti:

a) zone agricole, i terreni, di cui alla lettera *E*) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, individuati come tali negli strumenti urbanistici e, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e in quelli che non abbiano individuato le zone territoriali omogenee, ai sensi del citato decreto n. 1444, tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

b) fondo rustico, l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda, iscrivibili, seppure parzialmente, in un cerchio di 2.000 metri di diametro per le zone agrarie di pianura e collina e di 4.000 metri per quelle classificate montane;

c) azienda agricola vitale, l'azienda insistente su un fondo rustico avente una superficie complessiva pari ad almeno quella minima stabilita al successivo art. 2 secondo le diverse tipologie colturali;

d) casa di abitazione, il complesso di strutture murarie organicamente ordinato alla residenza della famiglia rurale;

e) annessi rustici, il complesso di strutture murarie pertinenti al fondo rustico, anche a carattere cooperativo ed organicamente ordinate alla sua produttività;

f) insediamenti produttivi di tipo agro-industriale, le strutture relative alle iniziative collegate all'agricoltura, non comprese nel precedente punto *e*), che per esigenze tecnico o igienico sanitarie non possono essere ubicate nelle aree per insediamenti produttivi previsti dagli strumenti urbanistici.

Art. 2.
Criteri per l'edificazione in zona agricola

L'edificazione di case di abitazione nelle zone agricole può essere concessa solo alle seguenti condizioni:

1) che sia in funzione della conduzione del fondo;

2) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici fondiarie minime secondo gli annessi indici di densità edilizia;

A) di 60 ha. con la cubatura massima di 10 mc/ha per i terreni a bosco ceduo, canneto e pascolo cespugliato;

B) di 40 ha. con la cubatura massima di 15 mc/ha per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto;

C) di 30 ha. con la cubatura massima di 20 mc/ha per i terreni a castagneto da frutto e pioppeto specializzato;

D) di 10 ha. con la cubatura massima di 60 mc/ha per i terreni a risaia stabile;

E) di 6 ha. con la cubatura massima di 100 mc/ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato, seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato, prato a marcita;

F) di 2 ha. con la cubatura massima di 300 mc/ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto, frutteto, gelseto, oliveto;

G) di 1 ha. con cubatura massima di 600 mc/ha per i terreni ad orto, orto irriguo, vivaio, serre.

Nelle zone di cui alla lettera *G*) per le quali il grado di intensità colturale superi le 400 giornate lavorative annue per ettaro di coltura, è data facoltà ai comuni di ridurre fino a 2/3 di ettaro la superficie minima, attraverso prescrizioni contenute nello strumento urbanistico generale o da introdurre mediante variante allo stesso.

Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti nel primo comma, un'edificazione non inferiore ad un volume di 600 mc.

Sempre che non preesista una casa di abitazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 4, per ogni fondo rustico può essere concessa l'edificazione di una sola casa, e il suo volume non può essere superiore a 800 mc. a meno che l'ampiezza del fondo non sia multipla di quella prevista nei commi precedenti.

Salvo quanto disposto dagli strumenti urbanistici vigenti, oltre i 1300 metri d'altitudine, è vietata qualsiasi costruzione, fatta eccezione per gli impianti tecnologici di carattere pubblico, i rifugi alpini aperti al pubblico, le malghe, nonché le abitazioni funzionali alla loro conduzione.

La classifica della qualità di coltura ai sensi del primo comma è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, da presentare all'atto della richiesta di concessione edilizia e riferito al 31 dicembre 1977, fatte salve le modifiche alla qualità delle colture introdotte nei fondi successivamente a tale data, in conseguenza della programmazione agricola regionale attuata mediante piani zonali.

Tale classifica deve riguardare l'intero fondo rustico del richiedente, come definito dall'art. 1.

E' data facoltà agli interessati, qualora lo stato delle colture al 31 dicembre 1977 risulti difforme da quello censito dall'U.T.E. di produrre dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, attestante tale difformità ed indicante il tipo di coltura realmente esistente sul fondo alla stessa data. Nella fattispecie gli interessati dovranno richiedere la conseguente rettifica catastale e produrre copia di tale richiesta unitamente alla domanda di concessione edilizia.

Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nel precedente punto 2, salvo per quanto previsto al quinto comma, sono inedificabili.

Art. 3.

Restauro e ampliamento

Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi il restauro e la ristrutturazione. Per le case stabilmente abitate alla data del 31 dicembre 1977 è ammesso anche l'ampliamento del volume residenziale fino alla concorrenza del volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800, nonché la demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità.

Nelle aree di interesse agroturistico delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, e per i richiedenti aventi titolo in base alla medesima legge, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc. 1200. I volumi eccedenti i mc. 800 realizzati ai sensi del primo comma sono soggetti a vincolo ventennale di destinazione d'uso per soggiorno turistico stagionale.

L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio. La necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'I.P.A.

Art. 4.

L'edificabilità nelle aree con preesistenze

Nel fondo rustico avente superficie inferiore a quella minima prevista dall'art. 2, ma almeno pari ad 1/3 della stessa, può essere concessa, una sola volta, la costruzione di una casa di abitazione alle seguenti condizioni:

a) il fondo sia, già alla data del 31 dicembre 1977, in possesso del richiedente che lo conduce;

b) nel fondo preesista un'altra casa abitata da almeno cinque anni dal richiedente;

c) il terreno rientri nei casi di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), del precedente art. 2 ed il volume complessivo della casa di abitazione e della nuova non superi il rapporto di densità edilizia pari a tre volte quello stabilito nel predetto articolo e il limite massimo di 1000 mc.

La nuova costruzione deve essere concessa in aderenza a quella esistente purché non sussista l'ipotesi del primo comma del successivo art. 9 e non contrasti con le norme urbanistiche vigenti nel comune; in tali casi la nuova costruzione deve sorgere nell'ambito del centro aziendale utilizzando lo stesso accesso stradale e comunque ad una distanza dalla casa di abitazione esistente non superiore a m. 100.

Art. 5.

Annessi rustici, allevamenti zootecnici e altri insediamenti produttivi agricoli

La costruzione di annessi rustici, come definiti all'art. 1, è ammessa, indipendentemente dall'esistenza o meno di case di abitazione in ciascun fondo rustico per l'ordinaria gestione, in rapporto alla coltura praticata ed alla dimensione del fondo rustico, con indici di edificabilità ridotti ad 1/2 di quelli previsti per le case d'abitazione dal precedente art. 2. A tali limiti è possibile derogare, solo per le strutture, anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali o comunque a seguito di apposita certificazione del competente ispettorato provinciale per l'agricoltura attestante, in riferimento al fondo per il quale la concessione edilizia viene richiesta, la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica, la loro convenienza economica, ed indicante la cubatura massima ammissibile.

I fabbricati per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale, dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a m. 100 dalle singole case di abitazione esistenti ed a m. 250 dai nuclei residenziali esistenti o previsti dai vigenti strumenti urbanistici. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti a carattere industriale, avicunicoli o suinicoli, la distanza dalle abitazioni singole dovrà essere non inferiore a m. 200 e dai nuclei residenziali non inferiore a m. 500.

E' fatta eccezione per la casa di abitazione del conduttore o custode dell'allevamento che può essere costruita a distanza inferiore a quelle indicate al secondo comma.

I fabbricati di cui al secondo comma dovranno distare almeno 500 m. dalle aree di alimentazione delle sorgenti.

I fabbricati per gli insediamenti produttivi agro-industriali, di cui al punto *F*), dell'art. 1 dovranno essere ubicati in aree a tal scopo predisposte negli strumenti urbanistici generali.

Il rapporto di copertura delle costruzioni previste nel presente articolo non può superare 1/3 della superficie del lotto su cui vengono realizzate.

Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti, agli altri annessi rustici senza i limiti di cui al comma precedente.

Le serre mobili con struttura leggera e teli, volte alla protezione e forzatura delle colture, aventi un'altezza massima al colmo inferiore a m. 3,50, potranno essere installate senza obbligo di concessione edilizia.

Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui al presente articolo è subordinato alla costituzione di un vincolo decennale d'uso, che dovrà essere registrato e trascritto, a cura e spese del concessionario, sui registri immobiliari. Tale vincolo decade a seguito di variazione dello strumento urbanistico.

Art. 6.

Edifici in fregio alle strade e alle zone umide

Per gli edifici esistenti destinati ad abitazione ed ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, ed in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentite le seguenti opere:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il consolidamento;

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.

Gli ampliamenti di cui alle lettere b) e c) saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale e nel rispetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3.

Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione di cui al primo comma del precedente art. 3, è consentita la ricostruzione di eguale volume in area agricola adiacente, anche inferiore alla superficie minima di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Vincolo di non edificabilità

All'atto del rilascio della concessione edilizia per le abitazioni previste dalla presente legge, verrà istituito un vincolo di « non edificazione » accettato dal comune, debitamente registrato e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari sul fondo di pertinenza dell'edificio richiesto, secondo i limiti fissati agli articoli precedenti.

Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono di fatto sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di « non edificazione » pari alla superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione, ai sensi dell'art. 2, fatte salve le facoltà previste dall'art. 4.

La demolizione parziale o totale di tali costruzioni corrispondentemente riduce ed elimina il vincolo.

Ogni comune dovrà dotarsi di un registro fondiario sul quale scrivere i dati catastali dei terreni vincolati ai sensi dei precedenti commi e di una planimetria su cui risultino individuate tali aree, vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio ed in quello del comune confinante, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune.

Art. 8.

Fognatura

Ferme restando le prescrizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e circolare di attuazione, e fino all'entrata in vigore delle norme regionali di attuazione, le abitazioni in zona agricola, che non siano allacciate a fognature comunali, dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo ed il parere dell'ufficio sanitario, di adeguato sistema di smaltimento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, eliminando lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna; entro lo stesso tempo le istallazioni agricolo-industriali, con particolare riguardo agli allevamenti zootecnici, dovranno essere dotate di sistemi di smaltimento o depurazione approvati dall'ufficiale sanitario. Valgono in ogni caso le eventuali norme maggiormente restrittive stabilite dai regolamenti comunali.

Art. 9.

Tutela dei beni culturali e ambientali

Su corti, colmelli, borgate ed altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine e sui fabbricati e manufatti, anche di legno, aventi, a giudizio del comune interessato, particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale si possono eseguire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, nonchè quelli diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici dei necessari impianti tecnologici, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. Interventi diversi potranno essere ammessi solo in conformità ad uno strumento urbanistico approvato.

Tali opere sono ammesse alle provvidenze previste dalle leggi regionali per l'edilizia rurale.

Ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, i regolamenti edilizi dei comuni interessati dovranno definire le essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, degli edifici di cui alla presente legge.

L'individuazione delle aggregazioni edilizie, edifici e manufatti di cui al primo comma deve essere fatta dal comune con delibera consiliare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi di cui alla presente legge sono in ogni caso subordinati al rispetto dei vincoli e delle prescrizioni vigenti per la tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale e idrogeologica del territorio.

Art. 10.

L'entrata in vigore della presente legge comporta automaticamente l'abrogazione delle prescrizioni e delle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, in contrasto con la stessa, fatte salve quelle più restrittive purchè non abrogate entro centoventi giorni con delibera del consiglio comunale, o quelle introdotte successivamente nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. 59.
Ordinamento della formazione professionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione del Veneto, ispirandosi ai principi statutari della programmazione e della partecipazione, regola con la presente legge l'attività di formazione professionale per attuare un servizio pubblico teso a realizzare lo sviluppo della personalità e delle capacità tecniche-professionali dei cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti.

Tale servizio favorisce la politica attiva dell'occupazione che rende effettivo il diritto al lavoro e alla libera scelta della professione, e fovorisce altresì la mobilità professionale dei lavoratori. Il raggiungimento di detti obiettivi va perseguito nell'ambito delle esigenze del piano regionale di sviluppo e degli indirizzi espressi dallo Stato e dalla Comunità economica europea.

Il servizio è realizzato mediante un unico programma per l'utilizzo di tutte le risorse del settore.

La formazione professionale si attua, nell'ambito del quadro programmatorio degli interventi che realizza la funzione pubblica del servizio, nel rispetto della diversità delle proposte e iniziative formative, con la partecipazione delle forze sociali e culturali interessate e in armonia con le attività scolastiche.

Capo I

LE STRUTTURE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 2.

Forme dell'attività regionale

Fino a che la riforma degli enti locali non avrà dato luogo alla costituzione dell'ente territoriale democratico intermedio che rappresenti la dimensione idonea all'esercizio della delega in questa materia, la Regione consegue gli scopi di cui all'art. 1, direttamente attraverso l'attività della propria organizzazione, indirettamente mediante l'attività dei centri riconosciuti di cui

al successivo art. 8 e mediante la promozione di attività formative presso enti pubblici o imprese produttive ai sensi del successivo art. 12.

Art. 3.
Osservatorio permanente e consulta regionale per la formazione professionale

Per la programmazione delle attività della formazione professionale, la Regione costituisce la «Consulta regionale per la formazione professionale» e assicura mediante un «Osservatorio permanente» l'organizzazione per la raccolta e la pubblicazione dei dati e delle indagini necessari, in stretto collegamento con gli istituti nazionali operanti nel settore.

Art. 4.
Consulta regionale

La consulta regionale è un organo consultivo e di proposta in ordine ai piani di attività nel settore della formazione professionale, al coordinamento delle attività, alla dislocazione territoriale dei centri di formazione professionale con riferimento al distretto scolastico e al comprensorio, alla formazione e all'aggiornamento del personale docente, ai criteri di controllo sull'attività di formazione professionale, ad indagini ed accertamenti sul mercato del lavoro, al problema dell'orientamento professionale.

La consulta è presieduta dall'assessore regionale delegato ai problemi della formazione professionale.

Essa dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il sovrintendente scolastico interregionale;

b) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro per il Veneto;

c) il direttore del dipartimento regionale per i servizi formativi;

d) sei esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori;

e) due esperti designati dalle associazioni regionali delle cooperative maggiormente rappresentative;

f) tre esperti designati dalle associazioni regionali dei datori di lavoro per il settore dell'industria;

g) due esperti designati dalle associazioni regionali dei datori di lavoro per il settore dell'artigianato;

h) due esperti designati dalle associazioni regionali dei datori di lavoro per il settore del commercio e turismo;

i) due esperti designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative dei coltivatori diretti;

l) tre esperti designati dal consiglio regionale, di cui uno designato dalle minoranze;

m) quattro esperti designati dagli enti riconosciuti, operanti nel settore della formazione professionale;

n) tre presidenti di consiglio scolastico distrettuali designati dal consiglio regionale, di cui uno designato dalle minoranze;

o) un esperto designato designato dall'U.P.I.;

p) un esperto designato dall'A.N.C.I.;

q) un esperto designato dall'U.N.C.E.M.

Sono altresì membri di diritto l'assessore regionale alla sanità, l'assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, l'assessore regionale all'agricoltura.

I membri della consulta sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Per l'espletamento dei propri compiti, la consulta può avvalersi, a volta a volta, di esperti scelti tra rappresentanti dei settori nonchè degli enti locali interessati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del dipartimento per il servizio formativo.

Art. 5.
Osservatorio permanente

L'osservatorio permanente è un servizio pubblico a disposizione della Regione e degli enti pubblici e privati.

Esso provvede in maniera organica e sistematica alla raccolta periodica ed al trattamento delle informazioni, allo svolgimento di analisi, di previsioni e di ipotesi finalizzate alla politica dell'occupazione e della produzione ed alla conseguente individuazione delle esigenze formative.

Il progetto dell'osservatorio, che ne indica le caratteristiche, viene approvato con deliberazione della giunta regionale sentite le competenti commissioni consiliari.

Il servizio, incardinato nel dipartimento regionale «Piani, programmi e legislativo», è diretto da un funzionario con la qualifica di direttore di servizio.

Art. 6.
I centri regionali

La Regione persegue la sua attività diretta, per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, attraverso la qualificazione e la piena utilizzazione delle strutture pubbliche.

Detta attività diretta si applica prevalentemente mediante i propri centri che sono organismi operativi stabilmente destinati, oltre che allo svolgimento delle normali attività di formazione professionale, anche ad attività di sperimentazione o di promozione, di aggiornamento o di riqualificazione dei formatori destinati a tutti gli operatori della formazione.

I centri di cui ai precedenti articoli sono sprovvisti di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e sono organicamente inseriti, quali uffici periferici, nel dipartimento per i servizi formativi.

Alla loro istituzione, potenziamento, ristrutturazione, nonchè alla assegnazione del responsabile, personale docente, amministrativo ed esecutivo, dei beni mobili ed immobili indispensabili per il funzionamento, provvede la giunta regionale.

Alla liquidazione delle spese di ordinaria amministrazione è incaricato il responsabile del centro, nei confronti del quale si provvede ai sensi dell'art. 85 della legge regionale n. 72/1977.

Alle spese di straordinaria amministrazione, nonchè agli acquisti concernenti macchinari ed utensileria di esercitazione, provvede la giunta regionale, su segnalazione del competente dipartimento.

Art. 7.
Il personale dei centri regionali

Il responsabile del centro convoca e presiede il consiglio di centro per il coordinamento delle attività didattiche, di sperimentazione e di organizzazione; vigila sulla regolarità ed il buon andamento delle attività; provvede direttamente o a mezzo di collaboratori all'espletamento dei compiti amministrativi nei limiti di cui al quarto comma dell'articolo precedente; è responsabile del coordinamento degli orari, del patrimonio assegnato al centro e dirige l'attività del personale esecutivo.

Il personale docente è tenuto, nell'ambito dell'orario di lavoro, a svolgere anche le funzioni amministrative complementari, nel rispetto della normativa della legge n. 25/1973.

La giunta regionale, in caso di assoluta necessità e per specifiche esigenze didattiche ed organizzative, può assumere presso i centri personale straordinario con contratto di collaborazione professionale o a tempo determinato, in ogni caso per periodo non superiore alla durata delle singole attività formative.

Art. 8.
I centri riconosciuti

L'attività indiretta della Regione si esplica mediante i centri riconosciuti, intesi come organismo operativi principalmente destinati allo scopo della formazione professionale.

Essi acquistano tale qualifica quando:

1) siano gestiti da province, comuni e loro consorzi; da enti che siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, della cooperazione o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi; da organismi internazionali o sovranazionali operanti nel territorio regionale;

2) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici e personale docente conformi alle prescrizioni dell'ordinamento didattico previsto per ogni tipo di corso all'art. 20 e allo svolgimento delle attività formative nell'ambito della rispettiva specializzazione;

3) si conformino agli ordinamenti didattici di cui al successivo art. 20, approvati dal consiglio regionale e garantiscono la partecipazione ai sensi dei successivi articoli 10 e 11.

Il riconoscimento è deliberato dalla giunta regionale e può essere revocato con lo stesso procedimento qualora vengano meno uno o più requisiti tra quelli indicati nel presente articolo.

Nel finanziamento delle attività sono comprese le sovvenzioni dirette dall'ammodernamento delle attrezzature tecnico-didattiche. Tali sovvenzioni sono determinate nel piano annuale di cui al punto 2) del successivo art. 28, in rapporto alle disponibilità finanziarie; nel piano saranno altresì indicate le quote delle sovvenzioni da destinare alle spese promozionali degli enti a rilevanza regionale.

Per le attività corsuali di formazione professionale previste nel piano di attività di cui al punto 2) del citato art. 28, la Regione assicura il finanziamento delle spese relative al personale docente ed amministrativo limitatamente alle prestazioni

lavorative rese in conformità alle norme contrattuali collettive di lavoro. La specifica convenzione regionale sarà in ogni caso rapportata ad un organico minimo necessario e sufficiente allo svolgimento delle attività corsuali comprese nel piano.

Il procedimento per la determinazione dell'organico di cui al comma precedente viene determinato per ciascun centro in rapporto a:

a) tipo di attività definita dal corrispondente ordinamento didattico;

b) ore complessive di insegnamento;

c) ore di attività amministrativa;

d) ore di prestazione ausiliarie.

Ai soli fini della sovvenzione, l'attività amministrativa di cui alla lettera c) del precedente comma espressa in ore, non può superare il 40 per cento di quelle connesse alla lettera b) dello stesso precedente comma.

A tale scopo, per i centri in cui sia prevista attività formativa inferiore a cinque corsi, verrà assicurata, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la sovvenzione finanziaria limitatamente alle spese connesse alla retribuzione del personale docente e ausiliario.

La Regione provvede a facilitare la mobilità del personale impegnato in attività formativa che si rende disponibile per effetto della programmazione mediante opportuni strumenti ed in particolare con iniziative di riqualificazione da prevedersi nei piani annuali di formazione professionale.

La Regione programma anche le iniziative di aggiornamento del personale che saranno svolte nel rispetto delle diversità delle proposte e iniziative formative.

Per le attività corsuali previste nei piani annuali ed assegnate ai centri riconosciuti delle province, dei comuni e dei loro consorzi, è attribuito un contributo onnicomprensivo e forfettario non superiore alla quota di finanziamento prevista, negli stessi piani, per analoghe attività assegnate ai centri dei restanti organismi previsti al punto 1) del presente articolo.

Art. 9.
Commissione paritetica

Ai fini di cui al precedente art. 8, quinto e sesto comma, con decreto del presidente della giunta regionale viene costituita una commissione paritetica di enti della formazione professionale e di sindaci di categoria maggiormente rappresentativi, in numero rispettivamente di tre e tre membri, che sarà presieduta dal direttore del dipartimento per i servizi formativi o suo delegato.

La commissione paritetica esprime pareri in ordine agli organici dei centri, alla utilizzazione ed alla mobilità del personale a tempo indeterminato, ed alla necessità del ricorso da parte dei centri o enti a prestazioni a tempo determinato o di collaborazione professionale; decide, sulla base delle norme contrattuali collettive di lavoro, sulle questioni connesse ai rapporti di lavoro intercorrenti tra gli enti ed il personale da essi dipendente.

La commissione paritetica esprime, inoltre, per le conseguenti decisioni della giunta regionale, pareri in relazione agli effettivi oneri finanziari sostenuti dagli enti gestori, sino alla data del 30 settembre 1978, in rapporto agli organici esistenti ed al parametro medio di finanziamento.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del dipartimento dei servizi formativi.

Art. 10.
Disciplina comune dei centri di formazione professionale

I centri di formazione professionale, sia regionale che riconosciuti, sono tenuti in particolare:

1) ad articolare la loro organizzazione interna costituendo il consiglio di centro di cui al successivo art. 11. A tal fine tuttavia i centri cui sia assegnato in svolgimento un numero di corsi inferiore alle cinque unità, potranno costituirsi in sezioni staccate di un centro principale partecipando con propria rappresentanza alla costituzione dell'organismo in esso previsto ai sensi della presente legge;

2) ad operare in collegamento col distretto scolastico e con il consiglio di comprensorio territorialmente competenti.

I centri regionali inoltre, compatibilmente con il regolare svolgimento dell'attività di formazione professionale, sono autorizzati a mettere a disposizione i propri locali a favore degli organismi indicati nel presente punto 2).

Art. 11.
Il consiglio di centro

Il consiglio di centro:

formula le proposte per la migliore realizzazione dei piani annuali di attività e dei servizi sociali previsti in favore degli allievi;

formula proposte per la miglior organizzazione didattica del centro, per le iniziative sperimentali, integrative e di ricerca, per l'aggiornamento del personale, per le eventuali attività di recupero in favore degli allievi;

adotta il regolamento interno nel quale stabilisce i casi in cui le sedute sono rese pubbliche;

formula la relazione accompagnatoria del rendiconto delle spese che il centro è tenuto a presentare ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30;

cura, in collegamento con i responsabili dell'ente gestore e del centro, i rapporti con le forze sociali ed economiche, con gli enti locali e con il consiglio scolastico distrettuale.

Il consiglio di centro è composto da:

un rappresentante del comune;

un rappresentante del comprensorio;

un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali;

un rappresentante designato dalla organizzazione imprenditoriale più rappresentativa nel settore di attività prevalente del centro;

due rappresentanti del personale docente;

un rappresentante del personale non docente;

tre rappresentanti designati dagli allievi;

due rappresentanti delle famiglie degli allievi quando l'attività prevalente e precipua del centro sia rivolta ai minori;

due rappresentanti dell'ente gestore;

un rappresentante del consiglio scolastico distrettuale competente per territorio;

il responsabile del centro.

Il consiglio di centro è nominato con provvedimento del dipartimento per i servizi formativi e dura in carica tre anni, tranne i rappresentanti delle famiglie e degli allievi che sono rinnovati annualmente.

I rappresentanti dei genitori, degli allievi, del personale docente e del personale non docente sono designati dalla apposita assemblea.

Nella prima riunione il consiglio elegge il presidente scegliendolo tra i rappresentanti dell'ente e nomina il segretario.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal membro più anziano del consiglio di centro.

Per la validità delle adunanze del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il presidente ed il segretario curano e sono responsabili dei verbali delle adunanze.

In caso di accertata irregolarità e perdurante inattività, il dipartimento per i servizi formativi, con proprio provvedimento, procede allo scioglimento del consiglio di centro ed incarica il responsabile del centro a promuovere entro trenta giorni gli adempimenti necessari alla sua ricostituzione.

Art. 12.
L'azione promozionale

L'azione promozionale indiretta della Regione si esplica, sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, di quelle dei datori di lavoro e, se interessate, di quelle dei lavoratori autonomi, della consulta regionale per la formazione professionale, promuovendo attività formative, oltre che presso i centri riconosciuti, presso enti pubblici e privati, imprese produttive o cooperative anche non aventi come finalità principale quella della formazione professionale, ivi comprese le cooperative del settore agricolo.

Per le attività formative comunque promosse ai sensi del precedente comma e annualmente stabilite nel piano annuale di cui al punto 2) del successivo art. 28, la Regione può partecipare con un contributo non superiore al 50 per cento della spesa globale delle attività formative.

Art. 13.
Utilizzazione delle strutture culturali e scolastiche e degli impianti produttivi a scopi formativi

Per l'attuazione delle attività formative, la giunta regionale in armonia con la legislazione statale ed in rapporto alle disponibilità finanziarie, potrà stipulare convenzioni con gli organismi scolastici e con gli enti pubblici per avvalersi delle strutture scolastiche e culturali esistenti nel territorio.

La giunta regionale potrà altresì sentite le organizzazioni sindacali, stabilire convenzioni con imprese pubbliche e private per l'utilizzo degli impianti che siano dotati di caratteristiche tecnologiche adeguate ai fini della formazione professionale.

La giunta regionale mediante convenzioni può mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale dei centri regionali idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore.

Analoghe convenzioni, ove lo ritenga opportuno, la giunta regionale promuove tra gli enti riconosciuti e il sistema scolastico.

La giunta regionale si avvale dei consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione e di programmazione in materia di formazione professionale ai sensi del successivo art. 28.

Capo II
LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14.
Classificazione

Le attività nel campo della formazione professionale conseguenti alle finalità indicate all'art. 1, concernono i servizi e le connesse funzioni amministrative previste dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e 24 luglio 1977, n. 616 e da ogni altra norma regionale di recepimento di leggi nazionali, nel rispetto della legislazione statale vigente.

Dette attività si attuano attraverso corsi o iniziative varie.

I corsi sono attività di formazione profesisonale, disciplinate da appositi ordinamenti didattici deliberati dal consiglio regionale a norma del successivo art. 20 ed ordinate al rilascio di un attestato di qualificazione o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della legge 14 novembre 1967, n. 1146 e di ogni altra norma statale vigente in materia.

Le iniziative, in quanto miranti a scopi formativi di tipo particolare o a carattere sperimentale, sono deliberate e disciplinate di volta in volta, su proposta o previo parere della consulta regionale per la formazione professionale ai sensi della lettera g) dell'art. 32 dello statuto, nell'ambito degli obiettivi fissati dal consiglio e in attuazione del piano annuale di cui al punto 2) del successivo art. 28.

Art. 15.
Tipi di corsi

I corsi di formazione professionale di cui all'art. 14 sono classificati principalmente in:

a) corsi di qualificazione per giovani che hanno completato l'obbligo scolastico;

b) corsi di qualificazione professionale per giovani che escono ai vari livelli della scuola superiore e alla ricerca di prima occupazione;

c) corsi di specializzazione per allievi in possesso di diploma di scuola media superiore o di laurea, purché non intesi al conseguimento di uno specifico titolo di studio;

d) corsi di formazione, di specializzazione, di riqualificazione, di riconversione per occupati e disoccupati;

e) corsi di formazione, di specializzazione, di aggiornamento, di riqualificazione, di riconversione per personale impegnato in attività di formazione professionale;

f) corsi propedeutici ed integrativi rivolti principalmente a soggetti che presentino disturbi nel comportamento o menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, finalizzati all'inserimento nelle attività di formazione professionale e realizzati, di norma, in collaborazione con le unità locali di servizio socio sanitario;

g) corsi di rieducazione professionale dei lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia;

h) corsi che siano previsti da norme dello Stato e che siano assegnati alla competenza regionale.

Art. 16.
Le iniziative di formazione professionale

Le iniziative di formazione professionale sono classificate principalmente in:

a) attività di sperimentazione didattica;

b) attività di orientamento professionale;

c) attività di formazione professionale in favore degli apprendisti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

d) attività relative ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

e) attività volte a conseguire i fini previsti dalla legge n. 285/77.

Art. 17.
Attività libera di formazione artigiana e professionale

La Regione, ai soli fini del rilascio dell'attestato di qualifica o di specializzazione, coordina, vigila e controlla tutte le attività di formazione artigiana e professionale organizzate e svolte da enti, istituzioni, associazioni o privati, senza il concorso finanziario regionale purchè non siano in contrasto con le politiche dell'occupazione previste dalla programmazione regionale.

Gli enti, le istituzioni, le associazioni o i privati che intendano organizzare e svolgere attività di formazione artigiana e professionale ai sensi del presente articolo, sono tenuti a richiedere alla giunta regionale il riconoscimento dei singoli corsi o delle singole iniziative formative.

Detto riconoscimento potrà in ogni caso essere accordato solo quando ricorrano i requisiti di strutture, attrezzature, personale docente ed amministrativo idonei.

Art. 18.
Articolazione modulare delle attività

La Regione, attraverso l'elaborazione dei piani annuali di attività formative, estenderà gradualmente una articolazione modulare delle attività stesse.

Si intende per modulo un ciclo breve di formazione della durata massima di seicento ore.

Per ogni profilo professionale gli ordinamenti didattici approvati dal consiglio regionale indicheranno il numero dei moduli ritenuti necessari considerando la preparazione di partenza degli allievi e il grado di difficoltà della qualifica o della specializzazione che si intende conseguire.

Capo III
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 19.
Iscrizione alle attività di formazione professionale

Possono iscriversi alle attività di formazione professionale attuate dalla Regione ai sensi dell'art. 1 della presente legge, i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti previsti dal rispettivo ordinamento didattico.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi finanziati dalla Regione sono gratuite.

Per i cittadini stranieri appartenenti ai Paesi della Comunità economica europea, la Regione, in conformità alle direttive degli organismi comunitari, assicura parità di trattamento e promuove iniziative atte a favorire lo scambio di esperienze e la libera circolazione della manodopera nel rispetto della leglislazione vigente.

Art. 20.
Gli ordinamenti didattici

Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi approvati dal consiglio regionale definiscono, in armonia con le direttive C.E.E. e con la legislazione statale:

a) il profilo professionale, il livello formativo e le capacità tecnico-professionali da conseguire;

b) i titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'insegnamento;

c) i requisiti di ammissione degli allievi;

d) il programma didattico del corso e dell'intero ciclo formativo articolato in moduli;

e) la durata complessiva in ore del ciclo formativo articolato in moduli ed il numero complessivo di ore di insegnamento delle singole materie;

f) l'elenco delle attrezzature necessarie;

g) le modalità di esecuzione delle prove finali.

Il consiglio regionale, nella definizione delle modalità di esecuzione delle prove finali tenderà ad individuare degli standards obiettivi che consentano l'accertamento più omogeneo del grado di formazione acquisito, delle capacità tecniche e delle attitudini conseguite.

Gli ordinamenti didattici relativi alle attività del settore agricolo devono tener conto degli specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo, dalla varietà

delle realtà aziendali nel contesto ambientale, dalle caratteristiche professionali dell'esercizio dell'impresa, tenuto conto della gestione familiare dell'impresa stessa.

La giunta regionale può adeguare i programmi didattici generali a particolari esigenze degli utenti o di situazioni locali nel rispetto del livello formativo e dei contenuti tecnico-professionali richiesti.

Art. 21.

Prove intermedie e finali

Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali

Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.

La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.

Le prove finali di cui al primo comma, si svolgono dinanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, dagli insegnanti del corso, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da un rappresentante del comprensorio interessato, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.

La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal dipartimento per i servizi formativi.

Le prove intermedie ed i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi riuniti in collegio.

Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso ricorso gerarchico improrio al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

Art. 22.

Attestati e certificati di frequenza

Agli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano superato le prove finali, è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della legge 14 novembre 1967, n. 1146 e di ogni altra legge nazionale vigente in materia.

L'attestato dovrà conformarsi al modulo ufficiale predisposto dalla giunta regionale, che, per la Regione, dovrà essere sottoscritto dal direttore del dipartimento per i servizi formativi.

Per gli allievi che abbiano partecipato ad altre attività di formazione professionale è rilasciato un certificato di frequenza a firma del responsabile del centro o del responsabile dell'ente gestore o del corso.

Nel certificato di frequenza dovrà essere indicato il tipo di iniziativa formativa di cui trattasi, la durata, le caratteristiche essenziali e la valutazione di profitto.

Art. 23.

Assicurazioni antinfortunistiche

Tutti gli allievi dei corsi istituiti secondo le norme della presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro dal momento della prima lezione, considerandosi quali « datori di lavoro » ai sensi dell'art. 9 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, i centri o gli enti cui i corsi o le iniziative formative fanno capo.

Altra assicurazione copre ogni infortunio nello svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive promosse dal responsabile del centro o dell'ente e col consenso degli stessi, anche in orario extra-scolastico, compresi i percorsi per accedere dal centro alle attività suddette.

Le norme che precedono si applicano anche a tutto il personale che presta servizio a qualunque titolo presso i centri o nelle iniziative formative.

Art. 24.

Beni prodotti

Le attività didattiche dei centri regionali e riconosciuti non possono essere rivolte alla produzione.

Eventuali beni prodotti con le esercitazioni pratiche e le prove finali dei corsi sovvenzionati vengono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e potranno essere alienati mediante licitazione privata o mostra mercato.

La scelta delle modalità di alienazione viene determinata con provvedimento della giunta regionale in rapporto alla natura dei beni.

Ai fini predetti i responsabili dei centri sono tenuti all'inventario dei beni prodotti e sono responsabili della loro conservazione.

Allo scopo di consentire l'utilizzo degli introiti derivanti dalle alienazioni di cui al primo comma, nei bilanci di previsione verrà istituito apposito capitolo di bilancio da destinare all'ammodernamento degli impianti ed all'acquisto delle attrezzature anche in favore degli enti di cui al punto 1) dell'art. 8.

Art. 25.

Servizi sociali

Nel piano annuale di cui al punto 2) dell'art. 28 è previsto compatibilmente con le disponibilità finanziarie un contributo per i servizi sociali in favore di allievi che siano in condizioni disagiate.

Esso verrà ripartito tra tutti i centri in proporzione al numero degli allievi; i consigli di centro ne decideranno ogni anno la destinazione specifica.

Art. 26.

Vigilanza di controllo

La giunta regionale esercita attraverso il dipartimento per i servizi formativi di cui all'art. 27 funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le attività di formazione professionale.

In rapporto alle risultanze degli accertamenti svolti nello esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

invito ad eliminare le irregolarità riscontrate;

diffida a dare corso agli adempimenti prescritti;

revoca del finanziamento e dell'autorizzazione allo svolgimento del corso o delle iniziative di cui ai precedenti articoli 15 e 16;

revoca del riconoscimento di cui al precedente art. 8.

Art. 27.

Il dipartimento per i servizi formativi

Il dipartimento regionale per l'istruzione artigiana e professionale assume il nuovo nome di dipartimento per i servizi formativi; alle sue competenze in materia di formazione professionale si aggiungono le competenze relative a tutte le funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni in materia di orientamento professionale, di assistenza scolastica e universitaria, di istituzioni di scuole statali, di educazione degli adulti.

A esso fa capo, per ogni provincia, un ufficio decentrato con il compito di assicurare per tutto il territorio provinciale la vigilanza e il controllo ispettivo dell'attività di formazione professionale, l'organizzazione delle attività di orientamento professionale, da integrarsi il più possibile mediante apposite convenzioni con i consigli distrettuali scolastici, con l'attività di orientamento scolastico, e l'organizzazione e il controllo della attività di educazione degli adulti.

Le attività di educazione degli adulti ammesse al contributo regionale saranno programmate in un capitolo del piano annuale di formazione professionale di cui al punto 2), dello art. 28 della presente legge, tenendo conto delle proposte dei competenti consigli distrettuali scolastici, e saranno svolte da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni culturali, nel rispetto della diversità delle opzioni culturali e avendo riguardo del livello culturale e sociale delle iniziative.

Art. 28.

Il piano regionale sull'istruzione professionale

Il piano regionale sull'istruzione professionale indica le attività di formazione professionale ammesse al finanziamento regionale, le attività di orientamento professionale, di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, di educazione degli adulti, l'ordine di priorità nell'istituzione di nuovi istituti professionali di Stato o loro sezioni o corsi.

Il piano regionale consta di due documenti:

1) Il programma quinquennale, ove:

a) sono determinati, in armonia con le direttive C.E.E., dello Stato e del piano regionale di sviluppo e le sue articolazioni, con le indicazioni emerse dall'osservatorio permanente sul mercato del lavoro e la consistenza e dislocazione dell'offerta del lavoro, gli obiettivi da conseguire nel quinquennio nel campo della formazione professionale e dell'educazione degli adulti;

b) è indicata la cifra globale da assegnare nel quinquennio all'istruzione professionale ed il relativo importo annuale;

c) è indicato dove prevalentemente dovranno localizzarsi le iniziative di formazione professionale regionale ed è altresì indicata la loro prevalente tipologia.

2) Un piano annuale, ove, in corrispondenza alle direttive ed alle ripartizioni contenute nel documento quinquennale, sono indicati:

a) per ciascun comprensorio, gli organismi destinatari, i tipi di corsi assegnati e la tipologia delle iniziative di formazione professionale, interventi di educazione degli adulti e le indicazioni di priorità nella istituzione di nuovi istituti professionali di Stato o loro sezioni o corsi;

b) la indicazione specifica della somma stanziata per lo svolgimento di ciascuna iniziativa finanziata;

c) la somma da riservare alla giunta regionale per interventi ed iniziative imprevedibili ed urgenti.

Art. 29.

Le procedure di formazione del piano

Entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza del piano quinquennale, i consigli di comprensorio ed i consigli scolastici distrettuali presentano proposte e programmi per l'elaborazione del documento di cui al punto 1) del precedente articolo.

Entro il 31 marzo dello stesso anno la giunta regionale:

sentita la consulta regionale per la formazione professionale che valuta allo scopo i dati elaborati dall'osservatorio permanente sul mercato del lavoro e la consistenza e la dislocazione dell'offerta di lavoro;

sentiti unitariamente i rappresentanti dei consigli di comprensorio e quelli dei consigli scolastici distrettuali;

sentiti i rappresentanti degli operatori del settore;

presenta al consiglio regionale il documento di cui al punto 1) del precedente articolo.

Entro il 31 marzo di ogni anno, la giunta regionale invia ai consigli di comprensorio, ai consigli scolastici distrettuali e, per tutta la durata del loro mandato, ai componenti della commissione regionale di cui alla legge n. 285/77, la bozza del documento di cui al punto 2) del precedente articolo.

Gli organismi di cui al comma precedente faranno pervenire alla giunta regionale il loro parere al riguardo entro il termine perentorio del 30 aprile.

Il documento accompagnato da una relazione della giunta regionale sullo stato dell'occupazione e dei servizi formativi e inviato per l'approvazione al consiglio regionale.

Art. 30.

Impegno e liquidazione

Il documento di cui al punto 2) dell'art. 28 della presente legge costituisce il titolo per l'impegno delle somme corrisposte presso gli uffici della ragioneria della Regione.

Art 31.

Resa del conto

Entro il 31 dicembre successivo alla scadenza di ogni anno formativo, i destinatari dei finanziamenti e dei contributi regionali dovranno presentare il rendiconto delle spese effettuate secondo le modalità che saranno stabilite dalla giunta regionale e che in ogni caso dovranno uniformarsi alle specifiche norme comunitarie — F.S.E. e F.E.O.G.A. — in materia di finanziamento agli Stati membri e per questi alle regioni.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Programma transitorio triennale e piano annuale delle attività per l'anno 1978-79

Il consiglio regionale con apposito provvedimento, sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1977, n. 285, approva il programma triennale transitorio e il piano annuale delle attività di formazione professionale per l'anno 1978-79, che ne costituisce il primo provvedimento attuativo, contenuti nel documento allegato.

Per il secondo piano annuale, relativo all'anno formativo 1979-80, in via eccezionale e a scopo di verifica e di eventuale integrazione delle indicazioni del programma triennale, la giunta metterà in moto, nei tempi previsti, le procedure di formazione del piano previsto dall'art 28 della presente legge.

Art. 33.

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 32 della presente legge è determinata la spesa di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, lire 17.400 milioni per l'esercizio 1979 e lire 18.950 milioni per l'esercizio 1980.

Sulla disponibilità del bilancio per l'esercizio 1978 « lire 5 miliardi » secondo la procedura di rilevazione che sarà determinata dalla giunta regionale, potrà essere imputata la spesa connessa al finanziamento per il personale dipendente dagli enti terzi sino al 30 settembre 1978, in rapporto al finanziamento per parametro medio ed alle spese effettivamente sostenute dagli enti. A tal fine la giunta regionale si prenderà carico del solo personale comunque in forza col rapporto di lavoro a tempo indeterminato; per la copertura degli eventuali maggiori oneri potrà aver luogo a compensazione tra centro o enti associati in organismi regionali e interprovinciali.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con legge di bilancio.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, possono, altresì essere utilizzati i mezzi provenienti alla Regione per gli scopi del « Fondo sociale europeo ».

Per l'attuazione dei provvedimenti integrativi previsti dalle leggi statali 12 agosto 1977, n. 675 e 1° giugno 1977, n. 285, è determinata in lire 1.000 milioni la spesa per l'esercizio 1978.

Alla copertura della spesa prevista per l'esercizio 1978 si provvede mediante riduzione per lire 6.000 milioni del capitolo 096200740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Interventi per l'istruzione professionale » e « Occupazione giovanile »), dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Negli esercizi 1979 e 1980, la spesa troverà copertura nelle previsione del bilancio pluriennale 1979-80 (cat. II del titolo IV e cat. VI del titolo IX).

Art. 34.

Per gli esercizi 1979 e successivi con legge di bilancio verranno stabiliti i capitoli relativi all'attuazione della presente legge sulla base di quanto disposto dai singili piani annuali di cui al precedente art. 28, punto 2).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 settembre 1978

TOMELLERI

(8546)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783530)